RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO

EMANATE

NEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO NONO FELICEMENTE REGNANTE.

VOLUME III

Atti pubblicati dal 17 luglio 1849, o sia dal giorno della nomina della Commissione Governativa di Stato pel riordinamento del Governo Pontificio, a tutto il mese di dicembre di esso anno.

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1851

N. 45342.

NOTIFICAZIONE

Domenico de' Conti Savelli, Vice-Camerlengo della Santa Romana Chiesa, della Santità DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO NONO, *Ministro dell' interno ec.*

In corrispondenza alla Notificazione in data 8 novembre 1849, premessa al primo volume della *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa PIO NONO felicemente regnante,* si è proceduto alla stampa del terzo volume della Raccolta suddetta, per mezzo della tipografia camerale.

In esso terzo volume sono riunite (secondo l'ordine delle loro date) le leggi e le disposizioni pubblicate dal 17 luglio 1849, al cadere dell' anno medesimo: leggendosi nel primo atto quel memorando Breve Apostolico, datato da Gaeta nel giorno stesso, onde Sua Santità degnava nominare una Commissione pel riordinamento della cosa pubblica, e perchè regolasse il governo dello Stato fino al giorno in cui, secondo i Suoi ardenti voti, avesse fatto ritorno a questa augusta Metropoli della cristianità;

rendendo così paghe le fervide istanze de'Suoi amatissimi sudditi e figli, che offerivano allora, ed offeriranno mai sempre ossequiosi ringraziamenti al Dio delle misericordie, cui era piaciuto di arrestare il mare tempestoso dell'anarchia e della empietà, che aveva cotanto agitato e sconvolto gli Stati della Santa Sede.

Questo volume, e gli altri che verranno pubblicati, saranno certo ricevuti con quel favore che merita un'opera di molta proficuità e vantaggio.

Data dal Ministero dell'interno li 12 luglio 1851.

Il Vice-Camerlengo di S. R. Chiesa
Ministro dell'interno
DOMENICO SAVELLI

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

I titoli segnati coll' * indicano gli atti inseriti per estratto.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

(N.° 1.) *Breve di Sua Santità emanato da Gaeta riferibile alla nomina di una commissione governativa di Stato per il riordinamento del Governo Pontificio.*

17 luglio 1849.

PIVS PP. IX

AI SUOI AMATISSIMI SUDDITI

Iddio ha levato in alto il suo braccio, ed ha comandato al mare tempestoso dell'anarchìa e dell'empietà di arrestarsi. Egli ha guidato le armi cattoliche per sostenere i diritti della umanità conculcata, della fede combattuta, e quelli della Santa Sede e della Nostra Sovranità. Sia lode eterna a Lui, che anche in mezzo alle ire non dimentica la misericordia.

Amatissimi sudditi, se nel vortice delle spaventose vicende il Nostro cuore si è saziato di affanni sul riflesso di tanti mali patiti dalla Chiesa, dalla religione, e da voi; non ha però scemato l'affetto, col quale vi amò sempre, e vi ama. Noi affrettiamo co' Nostri voti il giorno che ci conduca di nuovo fra voi, e allorquando sia giunto, Noi torneremo col vivo desiderio di apportarvi conforto, e con la volontà di occuparci con tutte le Nostre forze del vostro vero bene, applicando i difficili rimedii ai mali gravissimi, e consolando i buoni sudditti, i

quali mentre aspettano quelle istituzioni, che appaghino i loro bisogni, vogliono, come Noi lo vogliamo, veder guarentita la libertà e la indipendenza del sommo pontificato, così necessaria alla tranquillità del mondo cattolico.

Intanto pel riordinamento della cosa pubblica andiamo a nominare una commissione, che munita di pieni poteri, e coadjuvata da un ministero, regoli il governo dello Stato.

Quella benedizione del Signore, che vi abbiamo sempre implorata anche da voi lontani, oggi con maggior fervore la imploriamo, affinchè scenda copiosa sopra di voi: ed è grande conforto all'animo Nostro lo sperare, che tutti quelli che vollero rendersi incapaci di goderne il frutto pe' loro traviamenti, possano esserne fatti meritevoli mercè di un sincero e costante ravvedimento.

Datum Cajetae die 17 julii anni 1849.

PIVS PP. IX

(N.° 2.) *Disposizione del commissario generale del ministero delle finanze colla quale si ordina che tutti i beni spettanti al patrimonio gesuitico vengano restituiti alla commissione speciale amministrativa del patrimonio medesimo instituita dal Santo Padre.*

18 luglio 1849.

In seguito della domanda avanzata per parte della commissione speciale amministrativa del patrimonio gesuitico, già istituita dalla Santità di Nostro Signore Pio Papa IX. si è ordinato da questo ministero, che tutti i beni spettanti al detto patrimonio posti nello Stato pontificio, de' quali erasi appreso il possesso dal ministero delle finanze per decreto dell'abolito governo del 2 marzo decorso, vengano restituiti alla prelodata commissione, e tornino immediatamente sotto la di lei amministrazione.

Con questo pubblico avviso viene revocata qualunque diffidazione emanata, e ciascuno riconoscerà la sullodata commissione per tutti gli effetti di ragione.

Roma dal palazzo delle finanze li 18 luglio 1849.

Il commissario generale
al ministero delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 3.) *Nomina di una commissione per la restituzione degli oggetti ricuperati ai stabilimenti religiosi ed ai particolari.*

PREFETTURA DI POLIZIA

19 LUGLIO 1849.

Nello scopo di dare sfogo ai reclami, diretti alla restituzione de' sagri vasi, arredi da chiesa, e delle campane tolte ai stabilimenti religiosi, e di altri oggetti di proprietà de' particolari, si è istituita una commissione, la quale tiene le sue udienze nel palazzo Madama il lunedì, mercoldì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 9 del mattino sino all'una pomeridiana.

La commissione è composta come appresso de' signori

Prefetto di Polizia presidente
D. Girolamo principe Odescalchi } *membri*
Ferdinando cav. Del Cinque } *membri*
Pietro avv. Bertini } *membri*
Francesco avv. Tomassetti } *membri*

Domenico Farina segretario.

(N.° 4.) *Disposizioni del ministero delle finanze in appendice alle istruzioni del 29 dicembre 1847.*

21 luglio 1849.

Nel desiderio di assicurare che gl'impegni del pubblico erario vengano sodisfatti nelle attuali circostanze con equo riparto, e con eguale metodo dai diversi ministeri e direzioni; e ad un tempo rendere più efficace l'azione del controllo, costituendolo in posizione di prevenire i difetti in vece di perseguitarli dopo accaduti, non che di procurare tutte le semplificazioni nelle operazioni amministrative, nella tendenza di ottenere economia nelle spese; in linea provvisoria, e in aggiunta a quanto si trova prescritto nelle istruzioni a stampa emanate da questo ministero li 29 dicembre 1847 si dispone quanto appresso:

Art. 1. Le richieste de'fondi mensili sulle casse camerali avranno luogo da ora in poi soltanto per i pagamenti relativi all'articolo soldi, ed accessorj, e che si devono effettuare nelle provincie dello Stato e sulle ordinanze che verranno rilasciate: ad evasione delle medesime i presidi delle provincie trarranno i mandati provisorj sulle casse locali per conto dei rispettivi ministeri e direzioni dandone avviso alla cassa come attualmente si prattica.

Art. 2. Non avranno più luogo le richie-

ste dei fondi mensili per tutti gli altri pagamenti da effettuarsi, ed i ministeri e direzioni disporranno per questi la tratta dei mandati definitivi sulla cassa generale in Roma con le seguenti norme.

Art. 3. Effettuata la tratta de' mandati definitivi ciascun ministero o direzione traente invierà alla controlleria generale per le operazioni di suo istituto i mandati tratti accompagnati da una nota nominativa con la trascrizione letterale del tenore de' mandati stessi nella parte sostanziale, e con tutte le altre indicazioni prescritte nel modello che si unisce.

Art. 4. Altra copia conforme di tale nota verrà contemporaneamente inviata dal dicastero traente al ministero delle finanze per le ulteriori operazioni.

Art. 5. La controlleria generale, esaurite le operazioni di suo istituto, restituirà i mandati ai rispettivi officj, e invierà al ministero di finanza la nota ricevuta in accompagno facendo relazione in calce della medesima se tutti i mandati siano stati muniti di visto, o quali di essi siansi ritenuti in sospeso.

Art. 6. Il ministero di finanza, quando non trovi osservazioni a fare, darà alla cassa generale l'autorizzazione a pagare mediante nota sommaria che farà redigere dalla computisteria generale, e ritornerà una delle note ricevute al ministero o direzione traente con l'analogo avviso.

Art. 7. Qualora le circostanze dell'erario o altre cause consigliassero a differire il pagamento di alcuna delle partite descritte nella nota, in tale caso autorizzerà la cassa generale al pagamento delle altre partite, e nel respingere la nota al dicastero traente darà avviso delle partite poste a pagamento, notando nella rispettiva finca la data dell'autorizzazione, e lascerà vacua la data alle partite lasciate in sospeso.

Art. 8. Le partite che fossero lasciate in sospeso dal ministero delle finanze non potranno dai ministeri e direzioni riprodursi in altre note, nè dar luogo per queste a nuova tratta di mandato, ma saranno conservate per tutti gli effetti nella nota primitiva cui furono collocate.

Art. 9. Quando il ministero di finanza autorizzerà in seguito il pagamento di alcuna delle partite come sopra lasciate in sospeso ne darà analogo avviso alla cassa, e al dicastero rispettivo, richiamando sempre la nota ove fu descritta, nella cui rispettiva finca verrà notata la data dell'autorizzazione, che si sarà lasciata vacua come all'art. 7.

Art. 10. Allorchè l'officio del controllo apporrà il visto ai mandati lasciati in sospeso come all'art. 5 ne darà avviso al ministero di finanza, il quale, autorizzandone il pagamento, lo parteciperà all'ufficio traente nel modo stabilito all'articolo precedente.

Art. 11. Le successive approvazioni contemplate negli art. 9 e 10 saranno dai ministeri e direzioni riportate coll'indicazione della data nell'apposita finca della nota, e dalla cassa si uniranno le approvazioni stesse alla nota cui si riferiscono, e con questo metodo sarà ciascuna nota interamente sfogata.

Art. 12. Per quei mandati definitivi che occorre farne eseguire il pagamento nelle casse delle provincie, dovrà farsene avvertenza nella più volte citata nota, come al modello quì annesso, e dovranno farsi munire i mandati stessi della solita attergazione dalla computisteria generale.

Art. 13. Stante le particolari circostanze che concorrono nell'amministrazione de' lavori idraulici provinciali delle legazioni per la tratta de' relativi mandati si prenderanno gli opportuni concerti col ministero de' lavori pubblici, cui è affidata l'amministrazione stessa.

Art. 14. La direzione generale del debito pubblico premessa la consueta richiesta de' fondi e relative ordinanze, come si è detto all'art. 1 pei soldi ed accessori, continuerà a trasmettere alle casse le autorizzazioni mensili che tengono luogo di mandati provvisorj come si è finora pratticato.

Art. 15. Per tutto ciò che non si è diversamente disposto con queste provvisorie disposizioni restano nel loro pieno vigore le istru-

zioni comunicate da questo ministero li 29 dicembre 1847.

Art. 16. La cassa generale e le casse delle provincie a tutto il corrente mese continueranno ad estinguere coll'antico metodo i mandati tratti sulle note esistenti presso le casse stesse.

Art. 17. Al 31 luglio corrente le casse cesseranno di pagare i mandati indicati nell' art. 16, e annulleranno le somme ordinanzate rimaste inconsunte; la depositeria generale soltanto conserverà il conto de' fondi ordinanzati per dare in seguito il giro regolare ai mandati già tratti ed attergati per il pagamento sulle casse nelle provincie.

Art. 18. I mandati che fossero in circolazione saranno pagabili dalla cassa generale in Roma dietro speciale autorizzazione del ministero di finanza, ovvero da quelle nelle provincie previa l'attergazione.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 21 luglio 1849.

Il commissario generale
al ministero delle finanze
ANGELO GALLI

MINISTERO

DIREZIONE

Esercizio 18

Mandati tratti sulla Cassa della Depositeria

NUMERO DEL BOLLET-TARIO	CAPITOLO	TITOLO	SEZIONE	ARTICOLO	PARTE PRENDENTE	CAUSA DEL PAGAMENTO
						(1)

(1) Dovrà trascriversi letteralmente la parte sostanziale del Mandato.

....

....

Nota N. ....

il giorno .... **18....**

IMPORTO DI CIASCUN MANDATO	LUOGO DEL PAGAMENTO			DATA DELL' AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DI FINANZA
	DIRETTAMENTE DALLA CASSA GENERALE IN ROMA	CON ATTERGAZIONE SULLE CASSE DI PROVINCIA		
		Cassa	Somma	
		(2)		(3)

(2) Dovrà notarsi la Cassa Camerale ove si dimanda l' attergazione.

(3) In questa finca si noteranno le date con cui il Ministero di Finanze autorizza la Cassa sia per l'intera Nota, sia per alcune delle partite.

(N.° 5.) *Ordinanza del commissario generale del ministero delle finanze colla quale viene sciolto il corpo delle guardie di finanze, e nominata una commissione per la nuova riorganizzazione del medesimo.*

27 luglio 1849.

Visto che la truppa di finanza, per le trascorse politiche vicende, fu distratta dai principii di suo istituto, con grave danno degl'interessi dell'erario, restò infestata nel suo personale e sostanzialmente disorganizzata.

Considerando che trovasi di urgente necessità di riordinare la medesima truppa, per costituirla nella forma confacente al servizio che dalla medesima deve attendersi, e formarla di tutti individui meritevoli della fiducia del governo; riportata la superiore approvazione

si ordina

Art. 1. Il corpo della truppa di finanza è disciolto col giorno ultimo del cadente mese.

Art. 2. Gl' individui che attualmente vi appartengono, resteranno fino a nuov'ordine ai loro posti, per prestarvi servizio fino a tanto che per ciascuno individualmente venga emanata la relativa deliberazione, dopo di che ognuno dovrà uniformarsi a quella disposizione che verrà sù di lui emanata.

Art. 3. È istituita perciò una commissione diretta ad esaminare individualmente la condotta di ciascuno, e proporre nel più breve tempo la nuova organizzazione della medesima truppa, in modo confacente alla soddisfazione delle sue attribuzioni.

Art. 4. La direzione generale delle dogana, e gli ufficiali che finora appartennero al corpo, somministreranno alla commissione i ruoli e tutte le notizie necessarie al disimpegno delle sue funzioni; al quale effetto la commissione stessa si dirigerà ancora alle autorità locali, alle direzioni di polizia ed a chiunque altro possa somministrare utili notizie.

La commissione è composta dei

Sigg. Cap. Ermanno Frezza
Cap. Antonio Buglielli
Cap. Pietro Bossi
Cap. Luigi Impaccianti
Ten. G. B. Mazzocchi segretario.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 27 luglio 1849.

Il commissario generale
al ministero delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 6.) *Notificazione dell'eminentissimo signor cardinale vicario colla quale si ripristina la giurisdizione contenziosa del tribunale civile del vicariato.*

29 luglio 1849.

Costantino per la Misericordia di Dio *Vescovo di Albano, della S. R. C. Card. Patrizi, Arciprete della Patriarcale Basilica Liberiana, della Santità di Nostro Signore* Papa Pio IX *Vicario Generale della Romana Curia, e suo Distretto Giudice Ordinario ec.*

Col ristabilimento del governo Pontificio essendo cessato l'ostacolo che si frapponeva al libero esercizio della giurisdizione contenziosa del nostro tribunale civile, ordiniamo, che a datare dal 30 corrente mese di luglio i giudici rispettivi riassumano l'esercizio delle loro funzioni in tutte le cause di loro competenza a forma del vigente regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla santa memoria di Gregorio Papa XVI con suo moto proprio del 10 novembre 1834; restando per ora sospesa la prosecuzione delle cause ecclesiastiche o introdotte o riassunte avanti i tribunali laici fino a che la Santità di Nostro Signore non avrà pronunciato sulla validità o nullità degli atti fatti avanti i detti tribunali.

Dalla nostra residenza li 29 luglio 1849.

C. CARD. VICARIO

Giuseppe canonico Tarnassi segretario.

(N.° 7.) *Proclama degli eminentissimi componenti la commissione governativa di Stato col quale si notifica l'assunzione dell'esercizio del potere conferito loro da Sua Santità Papa Pio IX col moto-proprio del 17 luglio prossimo passato.*

1 AGOSTO 1849.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

IN NOME DI SUA SANTITA'

PIO PAPA IX

FELICEMENTE REGNANTE

A TUTTI I SUDDITI DEL SUO TEMPORALE DOMINIO

La provvidenza divina ha sottratto dal vortice tempestosissimo delle più cieche e nere passioni col braccio invitto e glorioso delle armi cattoliche i popoli di tutto lo Stato pontificio, ed in modo speciale quello della città di Roma, sede e centro della religione nostra santissima. Quindi fedele il Santo Padre alla promessa annunciata col suo venerato *motu proprio*, dato da Gaeta il 17 del prossimo passato mese, ci manda ora fra voi con pieni poteri onde riparare ne'migliori modi, e quanto più presto sarà possibile, ai gravi danni arrecati dall'anarchia, e dal dispotismo di pochi.

Nostra prima cura sarà quella che la religione e la morale siano rispettate da tutti come base e fondamento di ogni convivenza sociale;

che la giustizia abbia il suo pieno e regolare corso indistintamente per ciascuno; e che l'amministrazione della cosa pubblica riceva quell'assetto ed incremento, di cui v'ha tanto bisogno dopo l'indegna manomissione fattane dai demagoghi senza senno e senza nome.

A conseguire questi importantissimi risultati ci gioveremo del consiglio di persone distinte per la loro intelligenza e pel loro zelo, non meno che per la comune fiducia che godono, e che tanto contribuisce al buon esito degli affari.

Richiede poi il regolare ordine delle cose, che a capo de' respettivi ministeri vi sieno uomini integri e versati nel ramo cui dovranno attendere con ogni alacrità; egli è quindi che nomineremo quanto prima chi presieda agli affari interni e di polizia, a quelli della giustizia, alle finanze, alle armi, non che ai lavori pubblici e commercio restando gli affari esteri presso l' eminentissimo cardinale prosegretario di Stato, che durante la sua assenza avrà in Roma un sostituto per gli affari ordinarj.

Rinasca così, siccome speriamo, la fiducia in ogni ceto ed ordine di persone, mentre il Santo Padre nel suo animo veramente benefico si occupa di provvedere con quei miglioramenti, e con quelle istituzioni che sieno compatibili colla sua dignità, e potestà altis-

sima di Pontefice sommo, colla natura di questo Stato, la di cui conservazione interessa tutto il mondo cattolico, e co' bisogni reali de'suoi amatissimi sudditi.

Roma dalla nostra residenza del palazzo Quirinale il primo agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 8.) *Disposizione della commissione governativa di Stato colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il* 16 *novembre* 1848.

2 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

A provvedere per intanto al regolare corso della giustizia civile, criminale ed amministrativa, non che al legittimo esercizio degli impieghi, che vi hanno relazione, si ordina come segue.

Art. 1. Le leggi e le disposizioni qualunque emanate dal 16 novembre 1848 sono nulle e di niun effetto.

Art. 2. La rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie resta però sospesa finchè sia provveduto al tempo e modo di eseguirla.

Art. 3. I tribunali pontificii esistenti nella suddetta epoca sono ripristinati. Cessano gli altri che derivano dal potere illeggittimo.

Art. 4. Gl'impiegati dimessi per non avere aderito al Governo intruso, tornano immediatamente ai loro officii. Cessano tutti gli altri, che furono nominati dal 16 novembre 1848 in poi; e quelli i quali avessero aderito, o fossero stati promossi, rimangono e tornano respettivamente per ora al posto che prima occupavano, quante volte non se ne fossero resi immeritevoli per altre positive cagioni.

Art. 5. Verrà inoltre istituito un consiglio di censura per conoscere le qualità, e la condotta degli impiegati civili in ogni ramo, onde proporre alla definitiva sanzione sovrana il personale attuale dei dicasteri di tutto lo Stato.

Art. 6. Per l'andamento delle amministrazioni comunali, i presidi delle provincie nomineranno provisoriamente delle apposite commissioni, rimanendo disciolti gli attuali municipj.

Art. 7. La presente notificazione avrà il suo pieno effetto in tutto lo Stato, non ostante qualsivoglia disposizione emanata in contrario.

Roma dalla nostra residenza nel palazzo Quirinale li 2 agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 9.) *Disposizione della commissione governativa di Stato colla quale si diminuisce di un 35 per cento il valore della carta monetata emessa in tempo dei sedicenti governi provvisorio e repubblicano, conservando nel loro valore i boni del tesoro fino alla lettera O inclusive.*

3 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

La nullità delle leggi ed atti dei sedicenti governi provvisorio e repubblicano, porterebbe seco la nullità della *carta monetata* da essi posta in circolazione, per aver mezzi di sostenersi nella loro usurpazione, e nella più sconsigliata e fatale resistenza.

Commosso però l'animo del Santo Padre dal riflesso che l'assoluto annullamento pregiudicherebbe molti onesti cittadini, e porterebbe seco la rovina di una quantità di famiglie, specialmente della classe più indigente e de' negozianti; per conciliare le viste di equità con le circostanze nelle quali trovasi e si troverà l'erario, riservandosi di provvedere altresì al bisogno del commercio con la circolazione di sufficiente specie monetaria, ha ordinato di disporre quanto segue:

Art. 1. Restano confermati, e conseguentemente ne continuerà il corso coattivo, tutti i boni del tesoro fino alla serie lettera O inclusivamente, dei quali Sua Santità aveva autorizzato l'emissione.

Art. 2. Vengono poi riconosciuti e garantiti tutti gli altri boni successivamente emessi dai sedicenti governi provvisorio e repubblicano, per la tangente del *sessantacinque* per cento del loro valor nominale.

Ad evitare qualunque inconveniente nella calcolazione del valore riconosciuto dei boni e delle frazioni che ne derivano, si dichiara il valore dei medesimi mediante la sottoposta tariffa.

Art. 3. Il Governo provvederà il più presto possibile al ritiro dei boni, ed alla loro riduzione e concambio con altri di forma regolare, e con le cautele necessarie ad ispirare la piena fiducia nel pubblico e nel commercio, o con la sostituzione di valori metallici per quanto le circostanze lo permetteranno senza gravi sagrifizii.

Art. 4. Le carte monetate emesse da provincie o comuni, potranno continuare il loro corso ne' rispettivi luoghi sotto le relative garanzie e senza responsabilità del Governo, il quale vi porterà la sua sorveglianza per quanto solo riguarda la pubblica indennità.

TARIFFA

indicante il valore nominale e quello riconosciuto de' boni contemplati nell'art. 2 della presente notificazione.

VALORE					
NOMINALE			RICONOSCIUTO		
Sc.	100	—	65	—	
»	50	—	32	50	
»	20	—	13	—	
»	10	—	6	50	
»	5	—	3	25	
»	2	—	1	30	
»	1	—	—	65	
»	—	40	—	26	
»	—	32	—	21	
»	—	24	—	15	5
»	—	16	—	10	5
»	—	10	—	06	5

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il 3 agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 10.) *Disposizione della commissione governativa di Stato colla quale viene riconosciuta nella sua integrità e valore la moneta erosa, tollerando il corso coattivo della medesima per un solo mese.*

6 AGOSTO 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Dopo che colla nostra notificazione del 5 corrente furono riconosciuti e garantiti i boni emessi dai sedicenti governi provvisorio e repubblicano, dalla serie lettera P. inclusiva fino agli ultimi, ai quali, mentre fu garantita la tangente del 65 per cento sul solo loro valore nominale, restando per questa tangente assimiliati a quei legittimi emessi con autorizzazione di Sua Santità, fu conservato per conseguenza il corso coattivo, rimaneva solo a provvedersi al corso della moneta erosa, emessa egualmente coi decreti dei 3, 9 marzo e 17 aprile corrente anno.

Essendo che la suddetta moneta deriva dalle stesse cause che rendevano difettosi i boni, doveva anch'essa esser trattata col ribasso proporzionale a quello adottato per i boni anzidetti; ma considerando che in questo caso si tratta di modica somma, e per dare una nuo-

va prova della sovrana benigna condiscendenza, a riguardo della classe più bisognosa nelle cui mani può credersi esistere buona parte di questa specie di valori, ordiniamo quanto siegue:

Art. 1. La moneta erosa viene riconosciuta nella integrità del suo valore nominale.

Art. 2. Il corso coattivo della medesima moneta viene garantito per altri soli trenta giorni computabili dalla data della presente notificazione: dopo questo termine si dichiara irremissibilmente fuori di corso.

Art. 3. Durante questo termine, la stessa moneta sarà egualmente ricevuta da tutte le casse pubbliche in pagamento di qualunque dazio o tassa, ed in tal guisa avranno i possessori il modo facile per impiegarla.

Art. 4. I possessori della predetta moneta, cui non riuscisse comodo l'impiego di essa in pagamento di dazio o tassa, potranno, sempre nel termine suddetto, farne il versamento semplice nelle pubbliche casse, cioè in Roma nella depositeria generale, ed in provincia in quella dell'amministrazione camerale.

Art. 5. Nell'atto del versamento saranno dalle casse respettive, a richiesta del possessore, dati in cambio altri valori correnti, ovvero staccate apposite bollette che equivarranno a fedi di deposito, e queste, in provincia, oltre la firma del cassiere saranno firmate ancora dal computista d'officio del capo della provin-

cia stessa, ed in Roma vi sarà la firma tanto dell'ispettore quanto del cassiere generale della depositeria.

Art. 6. L'enunciate bollette saranno pure ricevute in tutte le casse erariali come all'articolo 3, e per agevolare il corso e l'impiego delle medesime viene loro accordato per altri tre mesi successivi il diritto di esser versate nelle casse pubbliche come all'art. 5.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale li 6 agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 11.) *Disposizione del ministero delle finanze colla quale unisce il residuo della dativa della terza rata non esatta alla quarta già scaduta.*

6 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

Attese le passate vicende, non avendo potuto gli esattori della dativa fare la girata nelle comuni per l'incasso della terza rata, si esigerà questa unitamente alla quarta, senza però il pagamento della multa, nella quale incorrerebbero i debitori, dopo che l'esattore si sarà presentato sopra luogo per l'incasso.

Essendo nuovamente in vigore le leggi pontificie, l'esigenza della quarta rata incomincerà secondo il solito col giorno 20 del corrente e terminerà col giorno 5 settembre prossimo avvenire; e perciò si eccitano i debitori tutti di dativa indistintamente di prestarsi al pagamento del loro debito, se amano di evitare le conseguenze della multa e degli atti coattivi.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 6 agosto 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 12.) *Disposizione della commissione governativa di Stato colla quale si prescrive il corso coattivo de' biglietti della banca romana per un milione e cinquecento mila scudi a tutto il corrente anno.*

10 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Prese in esame le circostanze commerciali dello Stato: intesa la camera primaria di commercio in Roma: sul rapporto del pro-ministro delle finanze, dichiara

Art. unico. Continua a tutto il corrente anno il corso coattivo dei biglietti della banca

romana ed al di loro valore nominale per la quantità totale che ora è in emissione di un milione e cinquecento mila (1,500,000) scudi, quantità che non sarà affatto aumentata.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il 10 agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 13.) *Regolamento del pro-ministro delle finanze per la condotta delle direzioni dipendenti dal ministero suddetto e nomina dei componenti il congresso consultivo delle medesime.*

12 agosto 1849.

Per assicurare uno stabile ed uniforme andamento delle direzioni dipendenti dal ministero delle finanze, e perchè viemeglio si provveda al regolare disbrigo degli affari che le risguardano per mezzo di matura discussione, che ne agevoli lo sviluppo, ne dilucidi le ragioni e ponga il ministro alla piena cognizione del movimento di tutti gli affari, si ordina quanto segue:

Art. 1. In ogni direzione avrà luogo set-

timanalmente un congresso che s' intitolerà *congresso consultivo*.

Si stabilirà fra il ministro e ciascun direttore il giorno e luogo della riunione.

Art. 2. Il congresso sarà formato

Del ministro delle finanze che ne sarà il presidente.

Del direttore rispettivo che sarà il vicepresidente, e che in assenza del presidente ne sosterrà le veci.

E degli altri individui notati qui in calce, come più si è creduto espediente, giusta l'indole e l'entità di ciascuna direzione.

Art. 3. Il congresso consultivo si occuperà della discussione di tutti gli affari che risguardino la direzione, all'infuori di quelli di ordinario e periodico andamento, la cui esecuzione è nelle facoltà del direttore, restando alle sue cure e vigilanza affidati; e di tutte le materie che le verranno rimesse dal ministro.

Art. 4. Il giorno avanti il congresso il segretario compilerà la nota degli affari da discutersi e la farà pervenire al presidente ed a tutti i membri. Potranno aggiungersi nell'atto del congresso quegli affari che sopravvenissero.

Art. 5. Aperta la sessione il segretario secondo l'ordine della nota, darà lettura degli affari che debbon trattarsi. Quindi si terrà la discussione, e compiuta questa, verrà adottata

la risoluzione, che risulterà a maggioranza di voti.

Art. 6. Ove apparisse una divergenza di opinioni da meritare speciale considerazione, il segretario annoterà il parere individuale di ciascun opinante.

Art. 7. Chiusa la sessione , il segretario redigerà il verbale nelle forme e lo riporterà sul registro, ove tutti i membri si firmeranno.

Art. 8. Il giorno immediato dopo la sessione, il segretario rimette al ministro il verbale. Questo ha il soprafoglio contenente l'indice delle materie discusse, e il numero progressivo con cui sono riportate.

Art. 9. Il ministro lo prende ad esame, vi appone il suo visto per l'approvazione, dopo di che lo torna al direttore per curarne la esecuzione.

Art. 10. Se in qualche articolo il ministro incontra difficoltà, vi pone in margine la osservazione, e sù quello, restandone sospesa l'esecuzione, si esaurisce tutto ciò che dal ministro viene prescritto.

Art. 11. Quando il ministro sia intervenuto al congresso, le deliberazioni sono eseguibili immediatamente, ma resta sempre fermo il disposto all'articolo 8 per la regolarità degli atti.

Art. 12. Nei casi d'urgenza , il direttore convoca il congresso straordinario con intelli-

genza del ministro, e procura l'approvazione immediata con udienza straordinaria.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 12 agosto 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

MEMBRI COMPONENTI IL CONGRESSO CONSULTIVO DELLE DIREZIONI.

Tutti i congressi sono presieduti dal ministro, ed il direttore respettivo ne è il vice-presidente. Oltre questi i congressi sono composti dei seguenti membri.

Direzione del bollo e registro	Il coamministratore Il consultore legale L'ispettore generale L'ispettore contabile
Direzione delle dogane	Il segretario generale della direzione Il consultore legale Il capo della sezione dogane Il computista

Direzione delle poste	L'ispettore generale Il consultore legale Il direttore degli offici Il segretario generale
Direzione dei lotti	Il computista centrale Il sotto-computista Il segretario
Direzione delle proprietà camerali	Il consultore legale sostituto commissario Il computista Il segretario
Direzione della zecca	Il ministro cassiere Il computista

(N.° 14.) *Notificazione del ministero di grazia e giustizia sulla riapertura de' tribunali.*

13 agosto 1849.

La notificazione del giorno 2 di questo mese ha ripristinato i tribunali pontificii, ed ha fatto cessare gli altri, che derivavano da illegittimo potere. È insorta perciò la necessità di provvedere agli atti giudiziali, onde, implorata l'autorità della commissione governativa di Stato, si ordina quanto siegue:

Art. 1. I giudizi pendenti potranno essere riassunti nello stato e termini dinanzi al tribunale o giudice competente con citazione al procuratore o alla parte se non vi fosse il procuratore.

Art. 2. Le sentenze dovranno prodursi nella cancelleria del tribunale o giudice cui le cause sarebbero appartenute se non fossero state definite. Il cancelliere ne rilascerà copia colle forme prescritte dal regolamento legislativo e giudiziario nei §§. 609, e 610, omettendo le intestazioni ed altre formole del potere illegittimo.

Art. 3. La copia sarà firmata dal presidente del tribunale o dal giudice secondo la competenza; sarà esente da qualsivoglia tassa sia di cancelleria sia di governo, e da qualunque altra formalità.

Art. 4. Nelle sentenze emanate e non ancora redatte, si rilascerà la copia della parte dispositiva, osservate le forme estrinseche come nel precedente articolo 2.

Art. 5. In tutte le cause introdotte e da introdursi non sarà più necessaria per ora la produzione del processo degli atti; sarà invece trasmesso d'officio dal cancelliere del tribunale o giudice da cui si appella, il fascicolo degli atti alla cancelleria del tribunale o giudice a cui si è appellato, e sarà inoltre prodotta la copia autentica o la copia notificata della sentenza.

Art. 6. Rimane pure fino a nuove disposizioni sospesa in tutte le cause la percezione delle tasse di cancelleria.

Art. 7. Nei termini assegnati dalla legge ad interporre e proseguire gli appelli, come pure ad interporre i ricorsi qualunque al tribunale supremo non si calcola, al solo effetto però della perenzione, il tempo decorso dal 9 febbraio prossimo passato. Questi termini sono prorogati fino a tutto il giorno 15 settembre prossimo futuro.

Art. 8. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, e 4 non comprendono le cause appartenenti al foro ecclesiastico.

Roma 13 agosto 1849.

Il ministro
A. GIANSANTI

(N.° 15.) *Disposizione del pro-ministro delle finanze sullo stacco dei conti a tutto giugno prossimo passato tanto per l'attivo, che pel passivo, prefigendo il termine di tre mesi per l'insinuazione de'crediti.*

13 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

L'apportare un rimedio, e lo stabilire un normale andamento nelle finanze dello Stato pontificio, per le passate politiche vicende sommamente sconvolte, per quanta sia l'alacrità e l'impegno che si esercita, non può essere opera del momento. Ma intanto sono necessarie delle speciali e pronte misure, onde provvedere al giornaliero ed ordinario andamento della cosa pubblica. Perciò è sembrato conveniente di ordinare la chiusura dei conti della pubblica amministrazione fissando il punto in cui ebbe termine la luttuosa invasione dei sedicenti governi provvisorio e repubblicano; come pure che la nuova amministrazione, nelle attuali critiche sue circostanze, non venga depauperata ed intralciata con pagamenti di crediti arretrati, prima che possa conoscerne l'ammissibilità, la legittimità e l'entità; e perciò si dimostra opportuno lo stabilire un termine, dentro il quale tali pretese o crediti di

qualsivoglia natura essi sieno, vengano dedotti ed insinuati negli atti del ministero delle finanze.

In vista di ciò il pro-ministro delle finanze, anche in forza di speciali facoltà ricevute dagli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali componenti la commissione governativa di Stato, ordina:

1. Lo stato degli interessi attivi e passivi risguardanti, tanto direttamente, quanto indirettamente le finanze dello Stato, ha il suo termine al 30 giugno 1849. A quest'effetto sarà istituito un conto a parte, dal quale dovrà risultare lo stato generale degli interessi suddetti. Sarà stralciato dai conti correnti e mediante il dovuto giro , portato alla sua sede tutto ciò che si riferisce all'epoca sudetta, ossia a tutto giugno 1849, che sia stato incassato e pagato posteriormente.

2. Resta provisoriamente sospeso il pagamento di qualsivoglia passività relativa all'epoca anteriore al 30 giugno 1849. Intanto il ministero delle finanze curerà il ricupero e l'incasso di qualunque sostanza o reliquato attivo fino all'epoca sudetta, e farà seguirne il versamento nel conto menzionato coll'articolo precedente.

3. Ogni pretesa di credito o di altro qualsivoglia diritto da qualunque causa o titolo proveniente, che riguardi epoche anteriori al 30 giugno sudetto, dovrà dedursi ed insinuarsi

entro il perentorio termine di tre mesi decorrendi dalla data della presente notificazione, al protocollo, che a quest'oggetto si và ad aprire presso il ministero delle finanze.

4. Sarà nominata una commissione per esaminare e liquidare amministrativamente tutte le pretese di crediti contemplate nell'articolo precedente. In seguito della liquidazione si formerà la classificazione dei diversi crediti, dividendoli per epoche, per materie, e per provenienze.

Il superiore governo si riserva di stabilire le norme opportune per decidere sull'ammissibilità dei pretesi crediti.

5. Il ministero delle finanze emanerà il regolamento che stabilisca i metodi da osservarsi, e pubblicherà la commissione.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 13 agosto 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 16.) *Disposizione della commissione governativa di Stato colla quale si dichiara che i boni emessi dalla provincia di Bologna avranno corso coattivo in detta provincia per un anno.*

13 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Avute in vista le speciali circostanze che concorrono nei boni della provincia di Bologna: sulle rimostranze della stessa provincia: inteso il rapporto del pro-ministro delle finanze

ORDINA

Art. 1. I boni emessi dalla provincia di Bologna avranno il corso coattivo al di loro valore nominale per un anno dalla data della presente notificazione, e dentro i limiti della stessa provincia.

Art. 2. La quantità dei boni attualmente emessa in scudi 341,610, non sarà affatto aumentata.

Art. 3. Si stabiliranno intanto i modi e termini di ammortizzazione.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale li 13 agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 17.) *Disposizione della commissione governativa di Stato sull'istituzione di un consiglio centrale di censura residente in Roma.*

14 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

In coerenza dell'articolo V della notificazione del 2 del corrente mese è nominato un consiglio centrale di censura, composto di dieci individui, residente in Roma.

È desso incaricato di prendere esatte informazioni sulle qualità e sulla condotta di tutti gl'impiegati civili, governativi, giudiziarj, amministrativi, di polizia e di finanza, di qualsiasi specie e rango, i quali ne' passati sconvolgimenti politici si fossero resi meritevoli di punizione.

Il consiglio esaminerà ancora la condotta in quel tempo tenuta dai giubilati e quiescenti che percepiscono assegni e pensioni a carico del pubblico erario, affinchè si possa stabilire se dessi hanno conservato o perduto il titolo ad ulteriori percezioni: e insieme si conosca, se tra essi vi sieno alcuni che possono essere richiamati in attività di servizio.

Speciali istruzioni determinano le norme con le quali il consiglio procederà nella pronta e coscienziosa esecuzione dell'incarico commessogli.

Contemporaneamente viene istituito in ogni provincia un consiglio di censura, presieduto dall'autorità primaria governativa della medesima. Resta a detto consiglio affidato di conoscere e verificare le qualità e la condotta delle magistrature e de' salariati municipali nella epoca sopraccennata. Inoltre dovrà prestarsi ed esaurire tutte le richieste che gli verranno inoltrate dal consiglio centrale pel fedele e scrupoloso adempimento delle sue funzioni.

Il superiore Governo si riserva di affidare a detti consigli tutte quelle incumbenze riguardo ai soggetti di sopra indicati, che in appresso ravviserà opportune e proficue a bene della pubblica amministrazione.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il dì 14 agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 18.) *Notificazione del ministero delle finanze colla quale si ordina la restituzione de' beni alla pia casa di s. Offizio.*

14 agosto 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE

In seguito della domanda avanzata per parte del reverendissimo p. Commissario generale, e del sig. avvocato fiscale del s. Offizio in assenza di quell'illustrissimo e reverendissimo monsignor Assessore, si è ordinato da questo ministero, che tutti i beni spettanti alla pia casa di detto s. Offizio posti nello Stato Pontificio, dei quali erasi appreso il possesso dal ministero delle finanze per decreto dell'abolito governo dei 2 marzo decorso, vengano restituiti alla ripetuta pia casa, e tornino immediatamente sotto l'amministrazione de' suoi rappresentanti legittimi.

Con questo pubblico avviso viene revocata qualunque diffidazione emanata, e ciascuno riconoscerà in assenza del sullodato monsignor Assessore i sunnominati reverendissimo p. Commissario generale, ed avvocato fiscale del s. Offizio per tutti gli effetti di ragione.

Roma li 14 agosto 1849.

Il pro-ministro
ANGELO GALLI

(N.° 19.) *Disposizione della commissione governativa di Stato colla quale si prescrive lo scioglimento dei così detti corpi franchi e guardie civiche mobilizzate col* 31 *del corrente mese di agosto.*

18 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Coerentemente al principio adottato dal Governo di Sua Santità di non riconoscere gli atti del Governo rivoluzionario, che ha avuto principio dal 16 novembre 1848, la commissione governativa di Stato volendo dare delle disposizioni riguardanti il dipartimento militare e suoi impiegati onde proceder poscia al riordinamento della forza armata, ordina quanto segue:

Art. 1. I corpi così detti franchi o di guardie civiche mobilizzate di qualunque denominazione, che ancora esistessero in qualche parte dello Stato Pontificio, con la data del 31 del corrente mese vengono sciolti, e gl'individui che li compongono saranno inviati alla loro patria.

Art. 2. Con la suddetta data del 31 corrente tutti gli ufficiali generali, quei di stato maggiore e di compagnia, gli ajutanti sotto-ufficiali, e qualunque altro graduato, come ancora gl'impiegati amministrativi non nativi dello Stato della S. Sede o in esso non domiciliati almeno da tre anni, i quali il dì 16 no-

vembre 1848 non appartenevano ad alcun corpo di truppa di linea, in cui s'intendono compresi anche i corpi del genio e di artiglieria, o che dopo la detta epoca sono stati ammessi nelle medesime, ed in esse avanzati con varii gradi, rimarranno sciolti, accordandosi loro il soldo di un mese onde possano ripatriare. Alle suddette prescrizioni riguardanti gli esteri saranno sottoposti in tutto gli ufficiali e i graduati appartenenti ai corpi militari di linea statisti e gl'impiegati amministrativi che non appartenevano ai ruoli de'suddetti corpi il dì 16 novembre 1848.

Art. 3. Tutti gli ufficiali e qualunque altro graduato nati nello Stato Pontificio o in esso domiciliati almeno da tre anni, i quali prestando servizio in qualunque corpo militare di linea, o impiegati amministrativi prima del 16 novembre 1848 posteriormente hanno ricevuto avanzamento di uno o più gradi dal Governo rivoluzionario, riprenderanno il grado e soldo che avevano innanzi alla indicata infausta epoca.

Art. 4. Questa riammissione però sarà provvisoria, e fintantochè la commissione di revisione, che verrà nominata, non abbia pronunciato sopra la condotta tenuta da ciascuno di essi dal 16 novembre 1848 in poi, su della quale non essendovi marcati rilievi, saranno gl'individui ascritti ne'nuovi ruoli, e saranno

considerati nelli successivi avanzamenti, rimanendo cancellati dai ruoli soltanto coloro, a carico dei quali risultassero dei gravi addebiti.

Art. 5. Tutti gli ufficiali e sotto-ufficiali, che dopo il 16 novembre 1848 hanno lasciato il servizio, sia domandando il loro ritiro, sia ricevendolo d'ufficio, sia coll'aver dato la loro dimissione, ovvero ricevendola d' ufficio dal Governo rivoluzionario, saranno immediatamente riammessi nei ruoli, salvo il successivo esame che si farà dal consiglio militare sulla loro attitudine.

Art. 6. Finalmente quegli ufficiali che non avendo avuto avanzamento dal Governo rivoluzionario, il quale senza loro richiesta li pose in pensione, verranno richiamati e riammessi dietro loro dimanda, con la differenza che quelli che non hanno ritirata alcuna somma della loro pensione, lo saranno nella posizione in cui trovavansi antecedentemente e colle stesse condizioni di quelli indicati nel precedente articolo, e coloro che hanno riscosso la pensione lo saranno dall'epoca della loro riattivazione, salve le rettifiche da farsi a forma di legge, e quelle osservazioni che particolari circostanze potessero offerire.

Art. 7. Colla data del 1. settembre prossimo le tariffe militari per soldi e competenze di qualunque sorta e per qualunque corpo saranno stabilite secondochè fu prescritto col re-

golamento di dettaglio amministrativo per la truppa di linea del 20 aprile 1845.

Art. 8. Sarà aggiunto provvisoriamente al ministro delle armi un consiglio militare speciale.

Art. 9. Tutte le disposizioni generali relative allo stato degli ufficiali e alla ricostituzione delle truppe Pontificie saranno sottomesse alla deliberazione del consiglio militare.

Art. 10. Il consiglio militare sarà composto di ufficiali superiori Pontificii, coadjuvati da altrettanti appartenenti all'armata francese, colla benevola annuenza del comandante in capo della medesima quì stanziata, la cui esperienza in simili materie possa essere utilmente impiegata.

Art. 11. Il ministro delle armi dietro il risultato che deriverà da ciò che viene prescritto con i precedenti articoli darà le disposizioni onde sottoporre alla autorità governativa il piano per la riorganizzazione dei varj corpi di truppa di linea ed impiegati militari, non meno che la proposta per quelle ammissioni ed avanzamenti a cui daranno luogo le vacanze che potranno risultare.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il dì 18 agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 20.) *Regolamento del ministero delle finanze per la liquidazione dello stato attivo e passivo al 30 giugno prossimo passato in esecuzione della notificazione del 13 corrente.*

21 agosto 1849.

Art. 1. Viene istituito nella computisteria generale del ministero delle finanze, un officio di liquidazione, per tutti gl' interessi attivi e passivi vigenti al giorno 30 giugno 1849.

Art. 2. Nella segreteria del suddetto ministero viene aperto il protocollo, ove sono giornalmente riportate tutte le emergenze relative a questo ramo di pubblica amministrazione.

Art. 3. Dal protocollo, vengono trasferiti sul registro generale preparato all'oggetto, tutti gli atti d' insinuazione ; e questo registro tiene conto di tutti i successivi movimenti di ogni affare , fino alla respettiva ultimazione.

Art. 4. Tutti i creditori devono insinuare presso l'officio suddetto i loro crediti, in qualunque stadio si ritrovino , mediante istanza indicante la natura del credito stesso, e tutte le circostanze che l'accompagnano, inserendo a questa i necessarj documenti da descriversi precisamente in foglio apposito.

Art. 5. L'istanza ossia l'insinuazione porterà la elezione del domicilio del creditore, ovvero la destinazione di un procuratore, e

l'indicazione del domicilio di questo, ed ogni istanza sarà munita della firma del creditore, certificata dall'autorità municipale del luogo, o in altro modo legale. Della presentazione delle insinuazioni si rilascia ricevuta dall'incaricato d'officio al creditore o suo rappresentante, nel quale atto di ricevuta viene trascritto l'elenco dei documenti.

Art. 6. Quei creditori cui riuscisse più comodo presentare i loro atti in provincia, potranno effettuarlo, consegnandoli al segretario generale dell'officio del capo della provincia, e col mezzo di questi sono detti atti trasmessi al ministero delle finanze per essere insinuati nel registro generale sotto la data della loro insinuazione. Le ricevute di questi stessi atti, saranno inoltrate al ripetuto capo della provincia per passarle alle parti; e tanto nella presentazione dell'atto, quanto nella ricevuta si osservano le prescrizioni degli articoli 4 e 5.

Art. 7. Tosto che sarà incominciata la riunione delle insinuazioni, sono le medesime sottoposte all'esame della commissione, munite di un rapporto dell'officio suddetto.

Art. 8. La commissione è composta di sette membri. Essa opera nel modo prescritto dall'articolo 4 della notificazione dei 13 corrente e delibera a pluralità di voti.

Art. 9. Delle sessioni della commissione se ne formano altrettanti verbali portanti le

discussioni motivate, che sono riportati sopra un registro , e firmati da tutti i membri. I verbali sono riservati ed è vietato darne comunicazione.

Art. 10. La commissione procede inalterabilmente nell'esame delle posizioni coll'ordine della loro iscrizione sul registro, ed ove sopra alcuna sia in grado di emanare deliberazioni preparatorie, ovvero domandare nuovi schiarimenti, passa oltre all'esame delle posizioni successive; ma tosto che sia esaurito quanto ostò alla deliberazione definitiva, torna ad ultimare le operazioni su quelle medesime posizioni che sarebbero rimaste arretrate.

Art. 11. Ove si tratti di materie che meritino un apprezzamento o una verificazione, la commissione pronuncia una deliberazione preparatoria, rimettendone l'esame a persona perita nella materia, che può scegliere a suo piacere.

Art. 12. La commissione è in facoltà di richiamare da qualsivoglia ufficio quei contratti, atti o informazioni che creda espediente di esaminare per bene adempire la sua missione.

Art. 13. Compite tutte le ispezioni la commissione delibera definitivamente sempre in linea amministrativa.

Art. 14. Le deliberazioni sono riportate sul registro delle insinuazioni, a modo che ogni articolo del registro medesimo presentar deve il suo esaurimento.

Art. 15. L'archivio viene formato di tutte

le posizioni col numero corrispondente a quello del registro generale ed ogni posizione ha il soprafoglio portante l'elenco di tutti i documenti inseriti, e le notizie sommarie di tutto ciò che è emerso per opera della commissione.

Art. 16. Qualora a questa sorgessero delle dubbiezze da doverne consultare il creditore, scriverà d'officio a lui medesimo o al suo procuratore al domicilio respettivamente eletto ; se questi sono in provincia farà giungere al capo della medesima le lettere che egli invierà al creditore, o suo rappresentante.

Art. 17. Terminato il suo lavoro, la commissione ne fa rapporto al superiore governo per l'effetto dell'articolo 4 secondo periodo, della notificazione 13 agosto corrente.

Art. 18. Tutta la operazione deve esser compita nello spazio di un anno.

Art. 19. I membri della commissione sono

Il Ministro delle finanze presidente

Sigg. Antonio Pagnoncelli sostituto commissario vice-presidente

Avv. Gio. Battista De-Dominicis

Avv. Filippo Massani

Colonnello Filippo cav. Farina

Paolo Mereghi

Luigi Agostini

Dalla residenza del ministero delle finanze li 21 agosto 1849.

Il pro-ministro delle finanze

ANGELO GALLI

(N.° 21.) *Disposizioni del ministero dell' interno e polizia sulla circolazione dei boni del tesoro, e sulle pene che s' incorreranno da chi si ricuserà riceverli in pagamento.*

22 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

Essendo ormai intollerabile, che voci sparse dalle arti maliziose de' sovvertitori dell'ordine pubblico, e de' nemici della pubblica quiete col perverso fine di togliere credito al valore dei boni garantito colla notificazione della commissione governativa di Stato del 3 corrente agosto, possano mantenere tuttora viva la perturbazione e l'agitazione negli animi dei detentori de' boni medesimi, con sommo danno di tutte le classi delle popolazioni, e specialmente di quella de' commercianti, ad onta della solenne assicurazione data dal Governo Pontificio di volerne mantenere il corso legalmente coattivo secondo la riduzione ultimamente e definitivamente stabilita nella notificazione suddetta, si dispone quanto segue:

Art. 1. Chiunque osasse d'ora in poi ricusare li boni di qualsiasi valore, circolanti legalmente in virtù della mentovata notificazione, ovvero accettarli soltanto per un valore minore di quello garantito dalla medesima,

sarà punito colla multa dagli scudi 10 ai 50, e con un mese di carcere a seconda delle circostanze, ed in caso di recidiva colla detenzione di mesi due, e colla multa dagli scudi 20 ai 100.

Art. 2. I venditori di generi necessarj alla vita, e specialmente commestibili, che si rendessero colpevoli dello stesso rifiuto, saranno puniti come all'articolo precedente.

La pubblica forza vigilerà accuratamente per la osservanza delle suddette prescrizioni; e d'appresso la denuncia della medesima forza, o di chiunque fosse sciente della contravvenzione al disposto nella presente notificazione, si procederà in via sommaria dall'ufficio giudiziario della polizia alla verifica dell'esposto, ed alla punizione de'contravventori.

Dato dalla nostra residenza nel Quirinale li 22 agosto 1849.

Il vice-camerlengo di S. R. Chiesa
ministro dell'interno e polizia
D. SAVELLI

(N.° 22.) *Disposizione colla quale viene istituita una commissione straordinaria per la direzione de' processi da iniziarsi o proseguirsi per delitti ed attentati contro la nostra santa religione, e contro la maestà del Sovrano.*

23 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Le enormità dei delitti ed attentati commessi principalmente contro la nostra santa religione ed i suoi ministri, contro la maestà del Sovrano, e contro la pubblica e privata sicurezza, in particolare durante l'epoca luttuosa della ribellione e della sovversione di ogni ordine pubblico negli Stati della chiesa, e maggiormente in questa capitale, reclama altamente tutta l'attenzione del Governo. Continue e fondate sono le querele che da ogni parte si sollevano, perchè tuttora impuniti rimangono cotali misfatti, mentre in molti casi anche gravissimi o non si è affatto proceduto da verun tribunale, o non si è portato mai a termine il giudizio. Infiniti sono stati i danni che ne sono derivati, e tuttavia ne derivano all'ordine pubblico, alla morale, ed agl'interessi dei privati, nè senza una manifesta violazione di giustizia si potrebbe lasciar più a lungo di ri-

pararli. A quest'effetto la commissione governativa di Stato ordina quanto segue.

È instituita una commissione per la direzione de'processi da iniziarsi o da proseguirsi a carico degli autori e de'complici de'delitti ed attentati suddetti, composta d'imparziali e sperimentati giureconsulti. Questa commissione prevalendosi dell'opera di abili processanti farà riassumere e compire speditamente i processi giacenti od incompleti, ed iniziare con pari sollecitudine quei che non furono ancora introdotti.

Il ministro dell'interno e di polizia unitamente a quello di grazia e giustizia sopraintenderanno per la parte che riguarda il rispettivo loro officio alla esatta esecuzione di quanto viene superiormente prescritto.

Roma data dalla nostra residenza del Quirinale a dì 25 agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 23.) *Disposizione del ministero delle finanze per la riattivazione della tassa barriera ch'era in vigore anteriormente al* 16 *novembre* 1848.

28 agosto 1849.

NOTIFICAZIONE

Fra le tasse governative in vigore nello Stato pontificio avanti il 16 novembre 1848, in che ebbero principio gli sconvolgimenti politici, si noverava la tassa di barriera; tassa che vigeva e vige tuttora in altri Stati finitimi. E siccome sussistono le ragioni, onde venne quella istituita, non che le speciali circostanze, le quali determinarono ad alcune modificazioni in favore precipuamente del commercio, così riassumendo in una tutte le disposizioni, e riportata l'approvazione degli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali componenti la commissione governativa di Stato

si ordina

Art. 1. A datare dal primo settembre prossimo è ripristinata la tassa di barriera, istituita dalla notificazione 23 giugno 1836.

Art. 2. La tassa medesima sarà percetta dagli ufficii doganali ai confini, a ciò autorizzati, su tutti i carri e bestie da soma e da sella,

non che sui legni da viaggio e vetture d'ogni specie, che effettivamente s'introducano al confine per qualunque strada, e con qualunque destino, ancorchè questi ultimi fossero muniti di lasciapassare. Saranno tenuti al pagamento anche coloro che entrati dove non siavi ufficio di percezione s'immettono poi sopra una via, che dà luogo alla tassa. Ad evitare incomodi, potrà in tale caso pagarsi preventivamente in via d'assegna.

Art. 3. La tassa stabilita è

per ogni carro a quattro ruote con molle	sc.	2	»
per ogni carro a due ruote con molle	»	1	»
per ogni carro a quattro ruote senza molle	»	1	»
per ogni carro a due ruote senza molle	»	»	50
per ogni biroccio o barrozza, e per ogni traino o trascino lungo, senza avere riguardo, per questi mezzi di trasporto di straordinaria misura, e da grandi carichi, al numero delle ruote	»	1	»
per qualunque bestia da sella, da soma, o da tiro attaccata, o no a mezzi di trasporto	»	»	20

Art. 4. Coloro che entrano nello Stato, e che quindi a brevità di via n'escono per rientrarvi in altro punto, e proseguire il viaggio fino

alla meta, debbono una sol volta la tassa, e al primo ingresso.

Art. 5. Il pagamento della tassa barriera deve essere in ogni caso giustificato con regolare bolletta staccata dalla matrice e non altrimenti, e ne sono responsabili i propietarii o conduttori dei mezzi di tasporto.

Art. 6. I frodatori, oltre la tassa, soggiacciono alla multa del decuplo di essa, e si procederà contro di loro per via di mano regia.

Art. 7. Per la tassa e per la multa possono sequestrarsi i mezzi di trasporto, e ciò sebbene non sieno gl'identici che entrarono in frode, quando però appartengano allo stesso proprietario o conduttore.

Art. 8. Oltre i sovrani e principi reali, e gli ambasciadori e ministri accreditati presso la santa Sede, e loro seguito, sono esenti dalla tassa barriera.

a) Gli statisti di qualunque grado e condizione, i quali escano, e rientrino con mezzi proprii o di persone stabilite e domiciliate nello Stato, sia che abbiano o no carico. Si prova l'estremo del domicilio col passaporto, o con altre regolari carte di polizia aventi i connotati personali, sulle quali carte le dogane all'atto dell'egresso noteranno il numero e la qualità dei mezzi di trasporto.

b) I corrieri di gabinetto ed i corrieri e le staffette dello Stato e dell'estero.

c) I cavalli delle poste pontificie che ritornano dalla prossima stazione estera, ancorchè avessero condotto persone o legni che non sieno dello Stato.

d) I legni imballati che s'introducono con accompagno ad una dogana, o in transito per lo Stato.

e) Gli equipaggi e cariaggi dei militari che marciano in corpo muniti con regolare carta di rotta.

f) I carri e le bestie da soma al seguito delle masserie.

g) I mezzi da trasporto dei generi questuati da religiosi mendicanti esteri.

h) Gli abitanti dei luoghi posti dentro le tre miglia in linea retta al di là del confine pontificio i quali muovano per iscambievoli interessi coi finitimi abitanti statisti; esclusi però i postieri, vetturali, ed intraprendenti di vetture e trasporti, tranne che questi non conducano merci e generi di loro proprietà, nel quale caso cessano dalla qualifica di vetturali di professione. Per godere di questa esenzione dovranno esibirsi alla dogana un certificato del parroco ed altro della magistratura indicante il nome, cognome e domicilio. Se questi due atti non sono conformi l'esenzione non avrà luogo.

i) Gli esteri che si rechino alle fiere o mercati, sia che movano, sia che vengano in luo-

ghi posti oltre le tre miglia dal confine, purchè l'accesso e recesso avvenga nel periodo di 24 ore.

l) I carri e le bestie da soma che dall'estero entrino senza carico, ed escano carichi di generi e merci nazionali.

In questo caso si depositerà la tassa in dogana all'ingresso, e sarà restituita all'atto del regresso con carico.

Art. 9. Avranno luogo inoltre tutte quelle esenzioni, che con particolari disposizioni furono accordate ad alcune persone estere, perchè obbligate ad accedere nello Stato per ragioni d'ufficio e simili.

Art. 10. Coloro che con false carte o con carte altrui, ovvero con false assertive della proprietà dei mezzi di trasporto tentassero defraudare la tassa incorreranno nelle pene stabilite pel contrabbando.

Dal ministero delle finanze li 28 agosto 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

* (N.° 24.) *La fiera di assegna alla quercia di Viterbo sarà celebrata anche in quest'anno osservate le solite discipline doganali. La medesima avrà principio li 20 settembre e terminerà col giorno 4 del seguente mese di ottobre* (notificazione del ministero delle finanze 31 agosto 1849).

---

* (N.° 25.) *Nella città di Ascoli avrà luogo anche in quest'anno la solita fiera di assegna osservate le consuete discipline doganali, ed avrà principio li 6 novembre e terminerà li 25 dello stesso mese* (notificazione del ministero delle finanze 31 agosto 1849).

(N.° 26.) *DISPOSIZIONE del ministero delle finanze colla quale viene prorogato il termine pel ritiro della moneta erosa a tutto li 22 corrente.*

2 SETTEMBRE 1849.

NOTIFICAZIONE

Dalle provincie sono giunte domande a questo ministero per una proroga al termine fissato dalla notificazione del 6 agosto al ritiro della moneta erosa. E le richieste sono moti-

vate sulla difficoltà di concentrare entro il termine fissato dalla suddetta notificazione le piccole partite nelle casse pubbliche.

A rimuovere pertanto questa difficoltà viene prorogato a tutto il giorno 22 del corrente settembre il corso coattivo della suddetta moneta; ferma però rimanendo ogni altra disposizione della surriferita notificazione.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 2 settembre 1849.

Il pro-ministro
ANGELO GALLI

(N.° 27.) *Disposizione del ministero dell'interno e polizia colla quale si prescrive a tutti i proprietarii di stamperie, litografie ec. di dare l'assegna de' loro stabilimenti prefigendo il termine di cinque giorni.*

3 settembre 1849.

NOTIFICAZIONE

Pienamente rimanendo in vigore tutte le disposizioni e leggi risguardanti la stampa clandestina, e riconoscendosi ora anche necessario di adottare delle provvidenze in ordine

alle tipografie e litografie dello Stato, non che agli operai delle medesime, si ordina quanto segue:

Art. 1. Tutti i proprietarj, amministratori, e direttori di qualunque tipografia, e litografia tanto di Roma che di Comarca e dello Stato, nel perentorio termine di giorni cinque dalla pubblicazione della presente, dovranno indicare in iscritto alla direzione generale di polizia per Roma e Comarca, e per le altre parti dello Stato alle polizie provinciali il loro nome, cognome, patria, ed il permesso di ammissione all'esercizio della loro professione, dichiarando altresì il luogo ove ritengono le medesime, non che una esatta nota contenente i nomi degli operai, che vi sono occupati, la loro qualifica, età, patria e domicilio.

Art. 2. Similmente qualunque possessore di arnesi tipografici e litografici dovrà nel suddetto termine dare nota dei medesimi, ed il luogo ove li ritengono.

Art. 3. Tutti gli anzidetti tipografi e proprietari di stamperie nel termine suddetto dovranno consegnare una cartella alla polizia di tutti i caratteri di loro proprietà minuscoli, maiuscoli, corsivi e di qualunque altra specie, non che sotto ogni altra denominazione, indicandone di propria mano, alla presenza dell'ufficiale di polizia, il nome, cognome e

luogo del fonditore, e sottoscrivendone le module.

Art. 4. Ogni qualvolta i suddetti acquisteranno o rinnoveranno caratteri, ne daranno l'assegna come si prescrive all'articolo 3 all'atto stesso dell'acquisto o rinnovazione.

Art. 5. Tutti gli operai appartenenti alle surriferite professioni, che si trovano attualmente senza lavoro, dovranno nel termine suddetto presentarsi alla direzione predetta e polizie provinciali, onde esibire il loro nome, età, patria e domicilio.

Art. 6. I contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 saranno soggetti alla multa di scudi cinquanta.

Art. 7. Quelli che contravverranno alla disposizione degl'articoli 2 3 4 saranno soggetti alla perdita degli arnesi e caratteri e alla multa di scudi venticinque: e gli operai, dei quali all'articolo 5 si fa menzione, saranno puniti da cinque a dieci giorni di detenzione.

Data dalla nostra residenza li 3 settembre 1849.

Il vice camerlengo di S. R. Chiesa
ministro dell'interno e polizia
D. SAVELLI

(N.° 28.) *Le multe di bollo per contravvenzioni al regolamento 29 dicembre 1827 sono portate al decuplo del diritto competente alla dimensione della carta.*

4 settembre 1849.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

La inosservanza che si è rimarcata delle disposizioni riguardanti l'uso della carta bollata di dimensione negli atti e contratti specialmente dei privati, ha fatto riconoscere che le multe di bollo dimensionale estremamente ridotte nel regolamento 29 dicembre 1827 non erano più una sufficiente sanzione penale per ottenere la esecuzione di quella legge. Si è quindi creduta necessaria la duplicazione delle medesime , onde si allontanino possibilmente le contravenzioni, riconducendo la piena osservanza della legge.

Fattane pertanto relazione agli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali componenti la commissione governativa di Stato, ed ottenutane la loro approvazione si ordina quanto segue:

Art. 1. Le multe di bollo per le contravenzioni al regolamento del 29 dicembre 1827

tuttora vigente, per la parte concernente il bollo della carta sono portate al decuplo del diritto competente alla dimensione della carta caduta in contravenzione.

Art. 2. Resta accordato tutto il corrente mese di settembre per regolarizzare gli atti in contravenzione soggetti al bollo di dimensione, nel qual tempo si potranno bollare allo straordinario col pagamento del semplice diritto di bollo di dimensione, assolvendo la multa.

Art. 5. Nulla resta innovato circa le altre disposizioni sul bollo del richiamato regolamento 29 dicembre 1827.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 4 settembre 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 29.) *Moto-proprio di Sua Santità sull'organizzazione del Governo, ed istituzione del consiglio di Stato, e consulta di Stato per la finanza.*

12 settembre 1849.

PIVS PP. IX

A' SUOI AMATISSIMI SUDDITI

Non appena le valorose armi delle potenze cattoliche, le quali con vera filial devozione concorsero al ristabilimento della piena Nostra libertà e indipendenza nel governo dei temporali dominj della santa Sede, vi liberarono da quella tirannide che in mille modi vi opprimeva, non solo innalzammo inni di ringraziamento al Signore, ma fummo eziandio solleciti di spedire in Roma una commissione governativa nella persona di tre ragguardevoli porporati affinchè in Nostro nome riprendesse le redini del civile reggimento, e coll'ajuto di un ministero si avvisasse, per quanto le circostanze il comportassero, a prendere quelle provvidenze, che sul momento erano reclamate dal bisogno dell'ordine, della sicurezza e della pubblica tranquillità. E con egual sollecitudine Ci occupammo a stabilire le basi di quelle istituzioni, che, mentre assicurassero a voi, dilettissimi sudditi, le convenienti larghezze,

assicurassero insieme la Nostra indipendenza, che abbiamo obbligo di conservare intatta in faccia all'universo. Laonde a conforto de' buoni che tanto meritarono la Nostra speciale benevolenza e considerazione; a disinganno de' tristi e degl'illusi, che si prevalsero delle Nostre concessioni per rovesciare l'ordine sociale; a testimonianza per tutti di non aver Noi altro a cuore se non la vostra vera e solida prosperità, di Nostro moto proprio, certa scienza e con la pienezza della Nostra autorità abbiamo risoluto di disporre quanto siegue.

Art. 1. Viene istituito in Roma un consiglio di Stato. Questo darà il suo parere sopra i progetti di legge prima che siano sottoposti alla sanzione Sovrana; esaminerà tutte le quistioni più gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali sia richiesto di parere da Noi e dai Nostri ministri.

Un'apposita legge stabilirà le qualità e il numero dei consiglieri, i loro doveri, le prerogative, le norme delle discussioni e quant' altro può concernere il retto andamento di sì distinto consesso.

Art. 2. Viene istituita una consulta di Stato per la finanza. Sarà essa intesa sul preventivo dello Stato e ne esaminerà i consuntivi, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie; darà il suo parere sulla imposizione dei nuovi dazj o diminuzione di

quelli esistenti, sul modo migliore di eseguirne il riparto, su i mezzi più efficaci per far rifiorire il commercio, ed in genere su tutto ciò che riguarda gl'interessi del pubblico tesoro.

I consultori saranno scelti da Noi su note che ci verranno presentate dai consigli provinciali. Il loro numero verrà fissato in proporzione delle provincie dello Stato. Questo numero potrà essere accresciuto con una determinata addizione di soggetti che Ci riserbiamo di nominare.

Un'apposita legge determinerà le forme delle proposte dei consultori, le loro qualità, le norme della trattazione degli affari e tutto ciò che può efficacemente e prontamente contribuire al riordinamento di questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione.

Art. 3. La istituzione de'consigli provinciali è confermata. I consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti dai consigli comunali.

Questi tratteranno gl'interessi locali della provincia: le spese da farsi a carico di essa e col di lei concorso; i conti preventivi e consuntivi dell'interna amministrazione: tale amministrazione poi sarà esercitata da una commissione amministrativa che verrà scelta da ciascun consiglio provinciale sotto la sua responsabilità.

Alcuni membri del consiglio provinciale saranno prescelti a far parte del consiglio del capo della provincia per coadiuvarlo nell'esercizio della vigilanza che gl' incombe su i municipj.

Un'apposita legge determinerà il modo delle proposte, le qualità ed il numero de' consiglieri per ogni provincia, e, prescritti i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provinciali ed i grandi interessi dello Stato, stabilirà questi rapporti, ed indicherà come e fin dove si estenda su di quelle la superiore tutela.

Art. 4. Le rappresentanze e le amministrazioni municipali saranno regolate da più larghe franchigie che sono compatibili cogl'interessi locali dei comuni.

La elezione dei consiglieri avrà per base un esteso numero di elettori, avuto principalmente riguardo alla proprietà.

Gli eligibili, oltre le qualità intrinsecamente necessarie, dovranno avere un censo da determinarsi dalla legge.

I capi delle magistrature saranno scelti da Noi e gli anziani dai capi delle provincie sopra terne proposte dai consigli comunali.

Un'apposita legge determinerà le qualità ed il numero dei consiglieri comunali, il modo di elezione, il numero dei componenti le magistrature: regolerà l'andamento dell'ammini-

strazione coordinandola cogl'interessi delle provincie.

Art. 5. Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche all'ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa. Una commissione da nominarsi si occuperà del necessario lavoro.

Art. 6. Finalmente, propensi sempre per inclinazione del Nostro cuore paterno alla indulgenza ed al perdono, vogliamo che si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei traviati che furono strascinati alla fellonìa ed alla rivolta della seduzione, dalla incertezza e forse ancora dalla inerzia altrui. Avendo d'altronde presente ciò che reclamano la giustizia, fondamento dei regni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il dovere che C'incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui soggiaceste, e l'obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze de' corrompitori d'ogni morale e nemici della cattolica religione, che, fonte perenne d'ogni bene e prosperità sociale, formando la vostra gloria, vi distingueva per quella eletta famiglia favorita da Dio co' particolari suoi doni; abbiamo ordinato che sia a Nostro nome pubblicata un'amnistia della pena incorsa da tutti coloro, i quali dalle limitazioni, che verranno espresse, non rimangano esclusi da questo beneficio.

Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbiamo creduto innanzi a Dio di dover pubblicare, e che, mentre sono compatibili con la Nostra rappresentanza, appieno Ci convincono poter produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato che forma l'onesto desiderio dei saggi. Il retto sentire di ognun di voi che anela maggiormente al bene in proporzione de' sofferti affanni ne porge a Noi un'ampia guarentigia. Ma collochiamo principalmente tutta la Nostra fiducia in Dio il quale, anche in mezzo al giusto suo sdegno, non dimentica la sua misericordia.

Datum Neapoli in suburbano Portici die duodecima septembris MDCCCXLIX pontificatus Nostri anno IV.

PIVS PP. IX.

(N.° 30.) *Disposizione colla quale si ammette il corso legale della nuova moneta di rame da bajocchi cinque.*

17 settembre 1849.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

Richiedendosi istantemente dal commercio nell'attuale scarsezza di numerario circolante una maggior copia di moneta di rame, tanto vantaggiosa per uso delle minute contrattazioni e del piccolo concambio, si è riconosciuto utile non solo di accrescere la massa di quelle specie che già si trovano in corso, ma di emettere altresì una nuova moneta di maggior valore, con la quale agevolata la coniazione possa più sollecitamente supplirsi ai presenti bisogni delle stesse contrattazioni.

Quindi il pro-ministro delle finanze con autorizzazione della commissione governativa di Stato ordina quanto segue.

Art. 1. Nelle zecche pontificie di Roma e Bologna sarà coniata una nuova moneta di rame puro del valore di bajocchi cinque che avrà corso legale negli Stati pontificj.

Art. 2. Il peso della nuova moneta sarà di gramme 40 al relativo taglio di venticin-

que per ciascun chilogramma, con la tolleranza di cinque millesimi in più o in meno.

Art. 3. Il tipo sarà eguale alle altre specie già in corso; avrà cioè nel dritto lo stemma del regnante sommo Pontefice con analoga leggenda, e nel rovescio una corona d'alloro nel mezzo della quale si leggerà la espressione del valore » 5 bajocchi » l'anno della coniazione, e la iniziale della zecca ove la moneta sarà stata battuta; la medesima avrà il contorno liscio ed il diametro di millimetri quaranta.

Art. 4. La direzione generale delle zecche pontificie resta incaricata della pronta esecuzione della presente.

Dalla residenza del ministero delle finanze Roma 17 settembre 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 31) *Abolizione del corpo de' carabinieri e sostituzione di una nuov'arma politica sotto la denominazione di* veliti pontificj.

17 Settembre 1849.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Gli infausti avvenimenti di cui tuttora si deplorano le conseguenze nello Stato pontificio rendendo indispensabile un provvedimento anche riguardo a quella forza il di cui istituto ha per principale scopo la tutela dell'ordine pubblico e della osservanza delle leggi, la commissione governativa di Stato usando de' suoi pieni poteri ordina quanto siegue:

Art. 1. Il corpo de' carabinieri è abolito in ogni parte de' dominj pontificj.

Art. 2. Viene contemporaneamente istituita una nuova arma politica per il pubblico servigio colla denominazione di reggimento » *veliti pontificj* ».

Art. 3. Quest'arma sarà sussidiata da una guardia di pubblica sicurezza, la quale verrà formata in ciascuna provincia dello Stato.

Art. 4. Al suddetto reggimento che avrà la precedenza sopra tutti i corpi di linea, e di cui farà parte, sarà dato con apposito rego-

lamento organico una forma del tutto militare.

Art. 5. Il reggimento sarà comandato da un colonnello residente in Roma, e diviso in tre squadroni comandati da altrettanti tenenti colonnelli o maggiori residenti in Roma, in Bologna, ed in Ancona nominati dal superiore Governo.

Art. 6. Il comando superiore del reggimento sarà interamente devoluto insieme alla disciplina ed amministrazione al ministero delle armi, in conformità di tutti gli altri corpi militari.

Art. 7. Il servigio da prestarsi dal reggimento sarà stabilito sulle basi de' relativi regolamenti, e dipenderà dal ministero dell'interno e polizia.

Art. 8. Ne' suindicati squadroni potranno essere ammessi gli individui di qualunque grado, che anteriormente al 16 novembre 1848 appartenevano all'arma de' carabinieri ora soppressa, purchè da una apposita commissione ne siano giudicati meritevoli.

Quegli individui poi dell'abolito corpo dei carabinieri che si trovavano ne' ruoli all'epoca di sopra accennata, e che non saranno chiamati a far parte del nuovo corpo superiormente indicato, potranno avanzare istanza per conseguire la giubilazione, qualora in essi concorrano gli estremi voluti dalla legge, e siano

scevri di quegli addebiti che li rendessero immeritevoli della medesima.

Art. 9. Nelle nuove ammissioni si avrà in particolare considerazione la condotta tenuta da quegli individui che co' loro requisiti e servigi si resero veramente benemeriti del legittimo Governo, durante l'epoca rivoluzionaria.

Art. 10. Affinchè poi non venga menomamente interrotto il regolare andamento del pubblico servigio nell'intervallo di tempo che precederà la completa formazione del nuovo corpo, dovranno continuare a prestarlo tanto i comuni quanto i sotto-ufficiali già esistenti ne' ruoli della soppressa arma prima del 16 novembre 1848, sotto il comando di ufficiali da destinarsi immediatamente.

Art. 11. Essendo pure importante che non venga alterata la regolarità da osservarsi nei vari rami di disciplina e di amministrazione fino a che non sarà formato il nuovo corpo, spetterà al ministero delle armi il provvedervi.

Art. 12. Il ministero dell'interno e di polizia, e quello delle armi sono incaricati per la parte che li riguarda dell'esecuzione di quanto venne superiormente prescritto.

Roma data dalla nostra residenza del Quirinale a dì 17 settembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 32.) *Disposizione colla quale viene prorogato a tutto il prossimo ottobre il termine stabilito pel ritiro della moneta erosa.*

18 settembre 1849.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

Per maggior comodo delle casse camerali e del pubblico il termine fissato con la notificazione del 2 corrente settembre per il ritiro della moneta erosa viene prorogato a tutto il prossimo mese di ottobre; resta quindi fermo il corso coattivo della medesima a tutta detta epoca, e viene confermata ogni altra disposizione della notificazione del giorno 6 agosto prossimo passato.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 18 settembre 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 33.) *Si annuncia il perdono ccoradato da Sua Santità con alcune riserve a coloro che presero parte nella cessata rivoluzione negli Stati pontificii.*

18 SETTEMBRE 1849.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

La Santità di Nostro Signore mossa all'aspetto delle circostanze da cui rimane attenuata in parecchi de'Suoi amatissimi sudditi la reità da essi contratta nel partecipare alle turbolenze politiche, le quali tanto afflissero di recente gli Stati pontificj, e desiderosa di mostrare sempre più la benignità dell'animo Suo veramente paterno, usando del Suo pieno potere a beneficio di tanti traviati, forse più sedotti che seduttori, Ci ha ordinato di render noto nell'augusto Suo nome quanto si è degnata disporre in analogia all'articolo 6 del sovrano Suo motu-proprio dato da Napoli il 12 del corrente.

In esecuzione pertanto dei venerati comandi della Santità Sua ci rendiamo solleciti di pubblicare, a termini della espressaci mente Sovrana, le seguenti disposizioni:

A coloro che presero parte alla testè cessata rivoluzione negli Stati pontificj è concesso per degnazione Sovrana il perdono in quanto alla

pena, che sarebbe loro dovuta in conseguenza dei delitti politici di cui si sono resi responsabili.

Da questa grazia sono esclusi

I membri del Governo provvisorio:

I membri dell'assemblea costituente che hanno preso parte alle deliberazioni dell'assemblea stessa:

I membri del triumvirato e del Governo della repubblica:

I capi de' corpi militari:

Tutti quelli che avendo goduto del beneficio dell'Amnistia altra volta accordata da Sua Santità, mancando alla data parola di onore hanno partecipato alli passati sconvolgimenti negli Stati della santa Sede:

Coloro i quali oltre i delitti politici si resero responsabili di delitti comuni contemplati dalle vigenti leggi penali.

Col presente perdono non s'intende assicurare la permanenza negl'impieghi governativi, provinciali e municipali a tutti quelli che per la loro condotta nelle trascorse vicende se ne fossero resi immeritevoli. Questa riserva è applicabile ai militari ed impiegati d'ogni arma.

Dalla nostra residenza al Quirinale questo dì 18 settembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 34.) *Disposizione del ministero del commercio belle arti industria ed agricoltura colla quale s'inculca a tutte le magistrature comunali di dare esatto conto del raccolto del corrente anno onde regolare la situazione annonaria.*

20 settembre 1849.

NOTIFICAZIONE

Lo scopo a cui tendono le premure dei Governi per ottenere le più esatte notizie statistiche dei rami di amministrazione dei respettivi Stati, è quello unicamente di porsi in situazione di guidare, colla scorta di esse, le loro operazioni non solo, ma anche quelle de'privati con reale vantaggio del pubblico. Se in ogni ramo amministrativo tali notizie sono opportune, indispensabili si rendono in ciò che riguarda le produzioni agrarie, all'effetto che il Governo possa adottare in tempo debito quelle disposizioni che sono necessarie, tanto per assicurare la sussistenza delle popolazioni negli anni di scarso raccolto de'cereali, quanto per proteggerne il commercio coll'estero in caso di loro esuberanza.

Con questo intendimento, nel settembre dello scorso anno 1848 si diramò apposita lettera circolare per ottenere da ciascun luogo la notizia possibilmente esatta delle granaglie del

precedente raccolto restate nei magazzini, e di quelle avute nella stagione dello stesso anno onde contrapporla a quella della quantità occorrente alla consumazione, e rilevare quindi la differenza che ne risultava. Ritenevasi in vero che, posti in esecuzione i mezzi che si erano tracciati per acquistare annualmente le cognizioni statistiche, sia della produzione, sia del consumo delle granaglie, potesse essere in grado il Governo di regolare con sicurezza questo articolo attivo della nostra industria agraria.

I risultati di tale operazione, che si era affidata alla vigilanza delle magistrature comunali, non hanno corrisposto all'aspettativa, giacchè molte rilevanti inesattezze ha dovuto questo ministero notare nei quadri annonarj che gli sono stati trasmessi dalle provincie, tantochè non ha potuto contare sulla realtà delle cifre riportate nei quadri ricevuti, nè desumerne quindi la notizia che ricercava.

Vedesi pertanto necessario di tornare ad inculcare alle singole magistrature comunali la formazione dello stato della situazione annonaria per il raccolto del corrente anno, secondo le norme stabilite nelle date istruzioni. Questa eccitatoria non produrrebbe neppure il suo effetto se al buon volere delle stesse magistrature comunali non vi si aggiungesse ancora la totale cooperazione de' possessori delle

granaglie, e di chiunque altro deve somministrare gli occorrenti elementi per rendere possibilmente più completo un tal dato statistico.

Persuaso però, come lo deve essere, ciascun suddito della santa Sede che il fine a cui tendono tali ricerche sia quello soltanto di favorire la riproduzione ed il commercio delle granaglie, non può dubitarsi, che debba riconoscere l'obbligo in cui trovasi per propria delicatezza ed anche pel suo vero interesse, di prestarsi alle inchieste delle magistrature coll'esibire cioè le più veridiche denunzie, ed ogni altro elemento occorrente a stabilire la reale situazione annonaria del comune a cui appartiene.

Si ha quindi fiducia che ogni possidente, riproduttore, e consumatore di cereali corrisponderà con tutta la precisione e buon volere alle premure che prende la superiorità sopra questo interessantissimo oggetto onde possa il Governo basare senza errore quelle leggi che tendono al ben essere del pubblico, ed a favorire l'industria dei riproduttori e de' commercianti delle granaglie.

Quantunque non possa dubitarsi che dopo questo nuovo invito si otterrà da ciascun comune dello Stato la notizia della sua annuale situazione annonaria, nei modi, e nell'epoca che si è prescritto nelle date istruzioni, pure potendosi verificare il caso che per fatto dei

privati o di qualche magistratura comunale non si corrisponda a questa nuova eccitatoria, si crede necessario di autorizzare i respettivi capi delle provincie a procedere con disposizioni penali a carico de'renitenti. Sono quindi facoltizzati i delegati pontificj ad assoggettare ad una multa non minore di bajocchi 30 nè maggiore di scudi 5, quei possidenti, riproduttori, o consumatori di granaglie che non esibissero, ovvero che dassero alterate le indicazioni tutte occorrenti per conoscere il deposito, o la produzione, o il consumo de'cereali, come elementi necessarj alla compilazione degli stati annonarj comunali. Saranno inoltre essi obbligati a rimborsare il Governo delle spese occorse per eseguire la verifica locale di quanto è stato da essi occultato. Così sono autorizzati gli stessi delegati pontificj a deputare una commissione che si rechi in quei comuni dai quali non venissero inoltrati nell'epoca prescritta gli stati annonarii, per compilarli a tutto loro carico.

Affinchè poi possa nel corrente anno eseguirsi colla possibile precisione quanto venne ingiunto colle istruzioni diramate nello scorso anno 1848, si accorda ai respettivi comuni una proroga di un mese a trasmettere gli stati suddetti al capo della provincia, cosicchè questo termine viene per quest'anno portato al 15 novembre prossimo futuro; ben inteso che

di un mese ancora viene protratto il termine stabilito per compilare il riassunto generale da inoltrarsi a questo ministero.

Roma li 20 settembre 1849.

Il ministro
C. JACOBINI

(N.° 35.) *Disposizione della commissione governativa di Stato pel concambio dei boni degli aboliti sedicenti governi provvisorio e repubblicano.*

24 settembre 1849.

NOTIFICAZIONE

Con notificazione del 3 agosto decorso nel riconoscere e ridurre i boni dei sedicenti governi provvisorio e repubblicano, fu disposto che i boni stessi sarebbero ritirati e concambiati con altri del legittimo governo o sostituiti da valori metallici per quanto le circostanze lo permettessero senza gravi sagrifizii. Mentre il governo si occupa di adottare un modo per eseguirne l'estinzione senza ricorrere alla creazione di nuovo debito verso l'estero a condizioni troppo gravose, si rende ora necessario di togliere la discordanza che passa

tra il valore nominale dei boni in circolazione ed il valore ridotto, nonchè le frazioni della valuta stessa, che imbarazzano non poco la relativa computazione. Si ordina quindi quanto appresso:

Art. 1. « Saranno ritirati i predetti boni, la emissione dei quali si rileva nel valore ridotto di sc. 2,692000, e per lo stesso valore ne saranno sostituiti altri che avranno egualmente corso coattivo come moneta legale.

Art. 2. « I boni da sostituirsi saranno divisi in dieci serie distinte con numeri romani dal num. I. al X. Le prime nove serie saranno ognuna di scudi 250,000. la decima sarà di sc. 442,000. Le nove serie verranno divise in cinque categorie, come appresso:

Categorie						
I.	da sc.	50	boni	N.	1,600	sc. 80,000
II.	»	20	»	N.	3,000	» 60,000
III.	»	10	»	N.	5,000	» 50,000
IV.	»	5	»	N.	8,000	» 40,000
V.	»	1	»	N.	20,000	» 20,000

Nella decima serie le categorie saranno proporzionatamente maggiori.

Art. 3. « I suddetti boni avranno lo stemma pontificio e saranno intestati *boni del tesoro in sostituzione*: porteranno il numero della categoria, ed il numero progressivo corrispondente con quello della rispettiva matri-

ce, dalla quale verranno staccati : avranno i seguenti bolli, uno in bianco collo stemma pontificio , altro del tesoro , altro della direzione generale del debito pubblico , ed altro denotante la valuta , e saranno muniti delle firme, la prima del ministro delle finanze, le altre due del direttore e segretario del debito pubblico : a tergo avranno il bollo della depositeria generale, e la firma del cassiere della medesima.

Art. 4. « L'annullamento dei boni ridotti, e la contemporanea emissione dei nuovi si eseguirà , previo avviso , in pubblico e con atto solenne. V'interverranno, oltre il pro-ministro delle finanze , monsignor commissario della R. C. A. , un rappresentante del municipio romano, il direttore del debito pubblico, un membro della camera di commercio , nonchè uno dei cancellieri e segretarii della R. C. A. per contestare che nello stesso atto sono stati bruciati tanti boni per quanto ammonta la somma di quelli che si emettono.

Art. 5. « Il concambio si farà ritirando dalla depositeria generale i boni ridotti e sostituendovi i nuovi. Quando poi sarà compita la confezione dei nuovi boni, i possessori dei rimanenti da concambiarsi saranno diffidati a ciò eseguire dentro un congruo ter-

mine. Intanto nulla è innovato sul corso coattivo dei detti boni ridotti.

Art. 6. « Per ora e fino a che non sarà meglio stabilito il sistema daziario, e più coordinato ai bisogni dell'erario, si porranno in preventivo scudi annui trecento mila per la estinzione ed ammortizzazione dei boni sostituiti con la presente disposizione. Tale estinzione ed ammortizzazione sarà fatta di quadrimestre in quadrimestre, incominciando dal prossimo anno 1850 e colle formalità di cui all'art. 4.

Art. 7. « Per facilitare ad ogni possessore l'impiego dei boni ridotti o sostituiti come pure a procurarne sempre più l'estinzione, è in facoltà di ciascheduno di acquistare con quelli al prezzo corrente in borsa non minore della pari il consolidato che il governo ritiene disponibile e proveniente dal prezzo della vendita dei beni detti l'appannaggio. Questo consolidato sarà ridotto innominato ossia al portatore ed in cartelle fino alla somma di sc. 20 in capitale. È aperto perciò nella direzione del debito pubblico un registro nel quale il possessore dei boni dichiarerà la quantità del consolidato che esso richiede, e questo gli sarà consegnato liberamente contro l'esibita della fede di avere versato nella depositeria generale la corrispondente somma in boni. Tale registro rimarrà aperto a tutto il giorno 31

dicembre del corrente anno, e fino alla concorrenza della somma del consolidato disponibile. Sono applicabili a questo consolidato le disposizioni della notificazione del 19 settembre 1835 sul modo di contrattare queste cartelle senza alcuna formalità e colla semplice consegna.

I boni ritirati dalla vendita di questo consolidato saranno bruciati con le forme di cui all'artic. 4. Secondo la quantità dei boni che verranno in simil guisa annullati diminuirà il numero delle serie dei nuovi boni.

Art. 8. « In sostituzione della moneta erosa che si va a ritirare, oltre alla moneta di rame che si prosiegue a coniare, sarà emessa tanta moneta di argento della valuta di 20, 10 e 5 baiocchi.

Art. 9. « Saranno quanto prima pubblicate le norme ed i termini per l'estinzione dei boni del tesoro dalla lettera A alla lettera O contemplati nell'artic. 1. della citata notificazione del 3 agosto.

Il pro-ministro delle finanze resta incaricato della piena esecuzione di quanto è disposto nei precedenti articoli.

Dalla nostra residenza del Quirinale il 24 settembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 36.) *Notificazione del ministero delle finanze sul pagamento delle passività del debito pubblico del primo semestre del corrente anno.*

1 ottobre 1849.

Frà le passività dello Stato anteriori al primo luglio del corrente anno, delle quali in forza della notificazione del 13 agosto prossimo passato rimane sospeso il pagamento, ed i creditori sono chiamati ad insinuare i loro titoli entro tre mesi da quella data, trovansi comprese quelle del debito pubblico principalmente costituite dalle rendite consolidate tanto nominali, quanto pagabili al portatore.

Peraltro, intento sempre il superiore governo a procurare ed adottare quei mezzi, che servir possano ad alleggerire verso i suoi creditori il peso derivante dalla suindicata sospensione, profittando di taluno di detti mezzi, è venuto nella determinazione di eccettuare dalla sospensione medesima il pagamento delle predette passività del debito pubblico, per le quali perciò cessa il bisogno della prestabilita insinuazione.

Quindi il pro-ministro delle finanze si rende sollecito di portare a pubblica notizia quanto sopra, ed inoltre notifica che per le rendite consolidate nominali, fino a questo giorno rimaste insolute, si effettuerà il pagamento nei

giorni stabiliti nella sottoposta tabella; salvo ai creditori, che non si saranno presentati a tutto il 30 del prossimo novembre per esigere le respettive partite, di avanzare analoga istanza alla direzione generale del debito pubblico per conseguirne il riaccreditamento nei successivi ruoli de' residui.

Dal ministero delle finanze questo dì 1 ottobre 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

Tabella de' giorni ne' quali avrà luogo il pagamento delle rendite consolidate nominate per la rata del primo semestre dell'anno 1849, seguendo l'ordine delle inscrizioni delle medesime.

GIORNI DEL PAGAMENTO		NUMERO DELLA INSCRIZIONE			
Ottobre	3	dal	5	al	524
»	6	dal	526	al	861
»	10	dal	862	al	1482
»	13	dal	1483	al	2000
»	17	dal	2001	al	2506
»	20	dal	2508	al	2800
»	24	dal	2801	al	3267
»	27	dal	3268	al	3508
»	31	dal	3509	al	3750
Novembre	3	dal	3751	al	4207
»	5	dal	4214	al	4500
»	6	dal	4501	al	5062
»	7	dal	5063	al	5882
»	9	dal	5883	al	6226
»	10	dal	6227	al	6542
»	12	dal	6543	al	7645
»	13	dal	7647	al	8619
»	14	dal	8620	al	9294

GIORNI DEL PAGAMENTO		NUMERO DELLA INSCRIZIONE	
Novembre	16	dal 9293	al 10084
»	»	dal 10085	al 10741
»	17	dal 10743	al 11227
»	19	dal 11228	al 12129
»	20	dal 12130	al 12484
»	21	dal 12487	al 12793
»	23	dal 12798	al 12988
»	24	dal 12997	al 13430
»	26	dal 13431	al 13701
»	27	dal 13702	al 14048
»	28	dal 14049	al 14271
»	30	dal 14272	al 14393
»	»	dal 14394	sino al fine

* (N.° 37.) *Circolare del ministero dell'interno numero 4006 colla quale si richiama all'osservanza la disposizione di Sua Santità sull'assegno da corrispondersi all'ospedale di s. Maria della pietà de'pazzi di Roma per il mantenimento di ciascun demente* (vedi circolare del ministero dell'interno 22 maggio 1848 volume unico della raccolta di dett'anno pag. 157).

(N.° 38.) *Disposizione del ministero delle finanze colla quale si stabilisce che la sovrimposta di un bimestre di dativa e relative sopratasse pel corrente esercizio 1849 a cui sono state assoggettate le provincie delle Marche e Perugia sia comune a tutte le altre provincie dello Stato.*

22 ottobre 1849.

NOTIFICAZIONE

Le deplorabili conseguenze delle passate vicende hanno talmente tolto l' equilibrio nei rapporti finanzieri , che i più accurati provvedimenti non bastano a somministrare il modo di accorrere alla soddisfazione dei più urgenti impegni, ed è perciò che al tempo stesso che si opera incessantemente per giungere al difficilissimo assunto di livellare le rendite ai veri e positivi bisogni, è indispensabile necessità di procurare alle finanze un sussidio

onde abilitarle a corrispondere alle imponenti emergenze.

Quindi come nelle provincie delle Marche, e di Perugia tutti i possidenti hanno concorso a questo scopo , così è forza estendere lo stesso provvedimento a tutto il rimanente dello Stato.

Laonde ottenuta l'approvazione della commissione governativa di Stato si dispone quanto appresso :

Art. 1. Viene sovrimposto un bimestre di dativa reale e delle relative sopratasse nel corrente esercizio 1849 sù tutta la possidenza rustica ed urbana dei seguenti luoghi

Roma
Agro Romano
Comarca di Roma

Provincie di { Velletri, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Urbino e Pesaro, Spoleto, Rieti, Viterbo, Frosinone, Civitavecchia, Orvieto, Benevento

Art. 2. Questo bimestre sovrimposto sarà pagato metà unitamente al 5° bimestre, e metà unitamente al 6° bimestre.

Art. 3. Le stesse leggi, metodi, e cautele colle quali si esige la imposizione ordinaria sono comuni a questa sovrimposta.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 22 ottobre 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 39.) *Regolamento del direttore generale delle dogane approvato dal pro-ministro delle finanze sul servizio del guarda-porto in Ripagrande.*

31 ottobre 1849.

Riconosciuto il bisogno di stabilire nello scalo di Ripagrande un guarda-porto a sorveglianza e tutela dei diritti doganali, ed essendo pur necessario di provvedere alla regolarità del servizio ed alla disciplina dell'equipaggio si prescrive a tale effetto il seguente regolamento.

Art. 1. Il guarda-porto avrà il personale di un nostromo, e tre marinari, il primo col soldo mensile di scudi 11. 50 e gli altri col

soldo di scudi 7. 50 netti da rilascio oltre il soprasoldo giornaliero di bajocchi sette e mezzo quando prestano effettivo servizio. In caso di malattia di alcuno dei medesimi, verrà temporaneamente rimpiazzato dall'equipaggio dei vapori (articolo 11).

Art. 2. Il guarda-porto avrà a sua disposizione un battello per fare le perlustrazioni lungo la spiaggia come si dirà in appresso, e per eseguire i trasporti dall'una, e l'altra ripa degli agenti civili, e militari, come per ogni altra occorrenza.

Art. 3. L'equipaggio del guarda-porto sotto la direzione del nostromo avrà obbligo di attendere esattamente alla sorveglianza, ed ispezione degli arrivi e partenze dei bastimenti, ed al loro collocamento nel porto, di prestarsi d'appresso gli ordini degli agenti civili e militari alle visite, e controvisite alle barche esistenti lungo la ripa, e di fare col mezzo del battello le perlustrazioni diurne, e più che mai le notturne tantopiù importanti per prevenire le frodi , e le contravenzioni che si possono più facilmente commettere col favore della notte. A questo effetto dovrà sempre essere alla vedetta una sentinella (come si dirà all'articolo 7 relativo al servigio del picchetto di finanza); e ad ogni segnale della medesima dovranno i marinari inseguire i battelli che tentassero le frodi.

Art. 4. Il nostromo sotto la dipendenza del capitan del porto, che avrà la superiore direzione, sarà responsabile della regolarità e del buon andamento del servizio.

Art. 5. I marinari dovranno tutti esser presenti nel guarda-porto dall'Ave Maria della sera alle otto della mattina. Da quest'ora fino al ritorno della sera un solo per turno potrà essere in libertà per la provista dei commestibili, per altri privati bisogni, e per un conveniente riposo. Anche nei dì festivi dovranno a turno adempire ai doveri di religione. Il nostromo sù queste norme regolerà i permessi di assenza, che non potrà mai concedere nel corso della notte.

Art. 6. I marinari avranno obbligo sotto la responsabilità del nostromo di curare esattamente la nettezza e rinfresco ad uso di arte del guarda-porto e battello, e la buona, ed esatta custodia e manutenzione degli attrezzi addetti all'uno, e all'altro legno. Di questi dovrà formarsi regolare inventario da tenersi dal capitano del porto, e dal regolatore della dogana di Ripa.

Art. 7. Il guarda-porto sarà sempre guarnito da un picchetto di finanza con un caporale, o vice-caporale, da inviarsi dal quartiere di Ripagrande e da cambiarsi ogni 24 ore; dovrà il medesimo tenere sempre di giorno, e di notte una sentinella nella garitta, per

stare in relazione mediante il suono della campanella coll'altre sentinelle di Ripa, e di Marmorata. Dovrà questa vegliare all'arrivo, e partenza dei bastimenti, e specialmente al passaggio sospetto dei piccoli battelli che possono commettere il contrabbando, sia di giorno, sia nelle ore più pericolose della notte. Ad ogni sospetto darà il segnale perchè sia prontamente spedito il battello ad inseguire, e sorprendere il contrabbando.

Art. 8. Avrà pur obbligo il detto picchetto di prestare mano forte a tutte le operazioni di servizio, che a forma dell'articolo 3 sono prescritte all'equipaggio del guarda-porto e del battello, le quali sono pure di competenza e di stretto dovere delle guardie di finanza a termini di quanto è disposto dal motu-proprio 31 gennajo 1820.

Art. 9. Il caporale del picchetto terrà un registro, da controfirmarsi ogni giorno dal nostromo, in cui riporterà l'arrivo, e la partenza dei bastimenti rimurchiati, e qualunque altra eventualità accaduta nel corso delle ore 24 di guardia. Dovrà pure invigilare ed impedire che non partano bastimenti, che non siano muniti dei dovuti recapiti dell'officio di sanità, e del solito biglietto di partenza del rincontro della dogana.

Art. 10. I premj e le pene applicabili ai marinari del guarda-porto saranno le mede-

sime che dal regolamento 24 ottobre 1827 sono prescritte ai soldati di finanza.

Art. 11. I marinari in caso di malattia saranno ricevuti, e curati all'ospedale di s. Giovanni di Dio all'Isola. Se la malattia sarà delle comuni ed ordinarie, il capitano del porto farà loro la ritenuta di bajocchi 17 e mezzo al giorno per indennità delle spese di cura, ed appena usciti dall'ospedale consegnerà loro il residuo del soldo da quietanzarsi per intero nel ruolo mensile d'appresso la consegna del foglio di ospedalità. Se la malattia sarà acquisita per immoralità, in tal caso riterrà l'intero soldo, e lo riverserà alla cassa doganale.

Art. 12. La dogana di Ripagrande riporterà per ultima partita del suo preventivo i soldi, i soprasoldi dei marinari, e le spese fisse occorrenti al servizio del guarda-porto. I soldi del picchetto di finanza rimarranno sempre compresi nel preventivo della truppa doganale.

Art. 13. La dogana suddetta sopra dimanda parziale del capitano del porto somministrerà per i sudetti titoli i fondi occorrenti, pagando anticipatamente il soldo al principio di ogni quindicina, ma il soprasoldo che può essere variabile a norma del servizio prestato lo pagherà posticipatamente al periodo indicato.

Art. 14. Alla fine di ogni mese il capitano del porto redigerà il rendiconto parziale delle due quindicine, e lo presenterà alla dogana sudetta, che previa regolare liquidazione lo comprenderà per ultima partita nel proprio consuntivo.

Art. 15. Il regolatore della dogana di Ripagrande, e il capitano del porto nelle respettive loro incombenze sono responsabili dell'esecuzione di quanto si prescrive nel presente regolamento.

Il direttore generale
F. CARLESCHI

Visto ed approvato
Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 40.) *Disposizione del ministero delle finanze colla quale viene prorogato a tutto dicembre prossimo il termine per l'insinuazione di ogni pretesa di credito.*

7 novembre 1849.

NOTIFICAZIONE

Col giorno 12 corrente anderebbe a scadere il termine di tre mesi fissato colla notificazione del 13 agosto prossimo passato, per l'insinuazione di ogni pretesa di credito o di altro qualsivoglia diritto da qualunque causa o titolo proveniente che riguardi epoche anteriori al 30 giugno passato verso lo Stato pontificio. Per dare però un largo maggiore ad insinuare, avendone taluni fatto istanza, viene prorogato perentoriamente a tutto il prossimo decembre il termine delle insinuazioni, fermo rimanendo in tutto il resto quanto venne disposto colla notificazione suddetta.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 7 novembre 1849.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 41.) *Disposizione della Commissione governativa di Stato sull' esigenza della dativa, e norme da osservarsi dai cursori.*

17 novembre 1849.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Per migliorare i modi coi quali si esige la dativa reale tanto negli ordinarii pagamenti con minore incomodo dei contribuenti, quanto nella esigenza coattiva con minore aggravio dei debitori, e rimosso ogni abuso, la commissione governativa di Stato dispone quanto segue:

Art. 1. In ogni capo luogo di provincia e di governo vi sarà un esattore permanente per incassare la dativa tanto nel detto comune, quanto nei comuni soggetti al medesimo, attenendosi in tutto e per tutto al regolamento del 4 luglio 1846 del tesorierato generale. I vice-governi dovranno, per l'esigenza della dativa, unirsi al governo principale, come pure un governo di un solo comune potrà unirsi al governo viciniore.

Art. 2. Dal giorno 20 del mese in cui incomincia l'esigenza bimestrale della dativa, l'esattore dovrà fare la girata dei comuni soggetti al governo di sua residenza, pubblican-

do gli avvisi in tutto come viene prescritto dal sudetto regolamento. Nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, del mese successivo, dovrà ritrovarsi nella sua residenza, e tenere aperto l'ufficio al pubblico per otto ore il giorno, cioè quatt'ore prima del mezzo giorno, e quattr' ore dopo. Se al governo fossero soggetti molti comuni, per cui l'esattore non avesse potuto compiere la girata dal 20 alla fine del mese antecedente, dovrà continuarla dal giorno 7 in poi del mese successivo, e terminata ritornerà nella sua residenza, ove dovrà tenere sempre aperto l'ufficio.

Art. 3. In ogni capo luogo di provincia e di governo potranno esservi uno o più cursori speciali sotto gli ordini dell' esattore per procedere all'escussione dei debitori morosi cumulativamente ai cursori ordinarii. Gli atti dovranno eseguirsi a termini del motu-proprio del 10 novembre 1834, e dell'editto sulla mano regia 9 luglio 1835, salve le variazioni quì sotto prescritte.

Art. 4. Le note di quei debitori morosi, i quali individualmente non devono oltre gli scudi cinque, saranno scritte in carta semplice a forma del disposto nel §. 24 del citato editto del 9 luglio 1835. Tali note dovranno esser fatte in triplice copia per affiggersi una alla porta dell'uditorio del tribunale di prima istanza della provincia, altra nella piazza pubblica

del comune ove esiste il fondo, e la terza da consegnarsi al gonfaloniere, o priore affinchè sia conservata nella segreteria per norma dei contribuenti, prendendo sempre i cursori un solo diritto di affissione per tutte le note.

Art. 5. Le ordinanze di mano regia per le note dei debitori sotto gli scudi cinque, come sono esenti da bollo e registro, così devono rilasciarsi gratuitamente.

Art. 6. I cursori per la escussione della dativa dovranno sempre servirsi dei bollettarj a stampa in matrice da consegnarsi dall'amministrazione camerale, e noteranno nelle bollette le rate a cui riferiscono, e il titolo di debito e i diversi atti, pei quali gli furono pagati gli emolumenti distintamente, e separatamente senza abbreviature, e viziature.

Art. 7. I cursori non potranno mai sotto qualunque siasi pretesto ritirare dai contribuenti veruna somma senza il rilascio della bolletta a stampa: i pagamenti fatti dai contribuenti non giustificati dalla bolletta non saranno considerati validi: la trasgressione dei cursori sarà punita in conformità delle leggi penali, oltre la perdita dell'impiego, e l'emenda dei danni.

Art. 8. Avrà luogo una sola procedura ove lo stesso contribuente fosse debitore di più somme o per diverse rate, o per diversi fondi sì rustici che urbani esistenti nel circondario

assegnato ad un medesimo esattore a forma dell'articolo 1.

Art. 9. Resta fermo per i custodi da apporsi sui frutti pendenti quanto si dispone nel §. 382 dell' editto di segreteria di Stato dei 17 dicembre 1834. Non potrà apporsi la custodia per un tempo maggiore di giorni venti prima della maturazione del frutto.

Art. 10. Se ad uno stesso individuo fossero affidate più custodie, gli si dovrà una sola mercede da ripartirsi fra i diversi debitori.

Art. 11. Gli amministratori camerali, sotto la loro responsabilità, dovranno immediatamente sospendere dall'officio i cursori speciali che commettessero il benchè minimo abuso e ne faranno immediato rapporto al ministro delle finanze, e se la mancanza fosse dolosa, il cursore sarà destituito e soggetto a procedura criminale a termini di legge.

Se l'abuso è commesso da un cursore dei giudici o tribunali ordinarii, l'amministratore camerale, sotto la sua responsabilità, ne farà immediato rapporto allo stesso ministro delle finanze, il quale provocherà dall'autorità competente gli opportuni provvedimenti.

Art. 12. Sono vietate le convenzioni fra i cursori, e gli esattori, o altri qualsiansi incaricati della esigenza della dativa sulla partecipazione o divisione degli emolumenti. Se sarà a ciò contravenuto, oltre alla nullità di

pieno dritto delle convenzioni, avranno luogo le disposizioni dei precedenti articoli 7 e 11.

Art. 13. La presente disposizione avrà effetto, in quanto alla residenza degli esattori, nei rispettivi capoluoghi colla prima scadenza della rata di dativa del 1850, e riguardo a ciò che si riferisce ai cursori dopo otto giorni dalla pubblicazione della presente, derogando a qualunque altra disposizione in contrario.

Art. 14. Essendosi stabilito che in ogni capoluogo di governo esista l' esattore, così questi si presterà al pagamento dei ruoli degli impiegati governativi, e dei *mandatelli* del debito pubblico, in conformità delle istruzioni che riceverà dall'amministratore camerale, da cui dipende.

Il pro-ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente notificazione.

Data dalla nostra residenza li 17 novembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 42.) *Nel comune di Montiano legazione di Forlì è permessa la celebrazione di un mercato in tutti i lunedì dell'anno eccettuati i due ne' quali ricadono le fiere di Savignano, ed i lunedì festivi di precetto mentre in tal caso si effettuerà il giorno seguente* (notificazione del ministero del commercio, belle arti, industria ed agricoltura dei 17 novembre 1849.)

(N.° 43.) *Premio d'incoraggimento per le nuove piantagioni di alberi.*

21 NOVEMBRE 1849.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Le piantagioni di alberi sia da frutto sia da lavoro, siccome fonte di ricchezze territoriali, di svariato sussidio alle arti, d'incremento al commercio e siccome ovvio mezzo alla salubrità dell'aria furono già oggetto delle provvidenze del governo. Ora si è creduto di nuovamente promuovere tali piantagioni, assegnando un premio d'incoraggiamento, allargando gli oggetti della premiazione, am-

pliando il termine per conseguirlo, prescrivendo le norme, onde possa aversi un'utile risultamento. Quindi sul rapporto del ministro di agricoltura e commercio la commissione governativa di Stato dispone come appresso:

Art. 1. È istituito un premio d'incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi sia da frutto, sia da lavoro, la concessione del quale sarà continuata pel corso di quindici anni.

Art. 2. Durante il quindicennio e principiando dal 1850, un fondo annuo di scudi diecimila sarà posto in preventivo a disposizione del ministro dell'agricoltura e commercio pel pagamento de'premii.

Art. 3. Le piantagioni da premiarsi ed i rispettivi premii sono

Pini a	Sc.	20	il cento
Olivi a	»	15	id.
Aranci e limoni in terra a.	»	15	id.
Gelsi a.	»	10	id.
Castagni a.	»	10	id.
Olmi a	»	10	id.
Abeti e larice a	»	10	id.
Albucci e pioppi a . . .	»	5	il mille

Art. 4. In ogni capoluogo di provincia sarà instituita una commissione pei migliora-

menti agrari composta de'primarii possidenti e di persone pratiche di agricoltura.

Queste commissioni avranno in alcuni comuni della rispettiva provincia un'individuo corrispondente.

Art. 5. Chiunque si propone di eseguire piantagioni degli alberi sopra indicati per ottenere il premio esibirà una petizione al preside della provincia, nella quale sia indicata la qualità e quantità delle piante, il territorio, la denominazione del predio e la precisa località ove intende porre le respettive qualità delle piante.

Art. 6. Non si avrà ragione, all'effetto di assegnare il premio, delle petizioni, che propongono di piantare una quantità delle singole piante, minore di quella tenuta per norma nell'articolo 3.

Ma in ogni piantata la quantità qualunque, che supererà il numero stabilito nell' articolo 3., sarà proporzionalmente premiata.

Le piantagioni, che un medesimo proprietario si proponga di fare in terreni diversi, ma nel territorio della stessa comune, possono comprendersi in una stessa petizione, e si avranno per l'effetto del premio, come costituenti una sola piantagione.

Art. 7. Non è luogo ad accordarsi il premio

1. Per le piantagioni, che sono fatte dagli affittuarii, coloni, enfiteuti e simili in forza di obbligazioni assunte innanzi alla pubblicazione della presente legge.

2. Quando la piantagione voglia sostituirsi ad una selva cedua.

3. Se le piante sieno poste non a corpo, ma in sostituzione di quelle mancate in una preesistente piantagione, quante volte le nuove non superino in numero le piante preesistenti.

Art. 8. Il preside di ciascuna provincia rimetterà le petizioni alla commissione, la quale assumerà le rispettive notizie e quindi emetterà il suo voto, tanto sulla opportunità delle piantagioni in genere, quanto in particolare, cioè se la specie della piantagione conviene alla località designata nella petizione.

Art. 9. Le petizioni munite del voto delle commissioni provinciali saranno quindi dai presidi delle provincie inviate al ministero dell'agricoltura e commercio, cui appartiene di decidere sulla definitiva ammissione. Se questa è decretata, per mezzo del preside della provincia ne sarà data partecipazione al petente, inviandogli una pagella a stampa.

Art. 10. Le ammissioni danno diritto a conseguire il premio nel termine stabilito nei seguenti articoli. Se però le petizioni presentate ed ammesse sorpassassero l' importo del fondo annuale di scudi diecimila, le petizioni

posteriori secondo l'ordine di ammissione saranno trasportate alla stagione seguente. Se all'opposto il fondo di un'anno non fosse intieramente esaurito, o per mancanza di ammissione, o per difetto nelle piantagioni risultante da verifiche, le somme avanzate in un anno passeranno agli anni seguenti fino all' esaurimento dell'intiera somma accordata nell'articolo 1.° e 2.°

Art. 11. Gli ammessi al beneficio del premio procederanno alle piantagioni osservando le norme seguenti:

1. Per tutte le piante, eccettuate gli albucci, escaverà le fosse nella stagione d'inverno non oltrepassando il mese di gennajo.

2. Le fosse avranno la dimenzione non minore di metri 1 50 in quadro; e di metri 1 30 in profondità.

3. Le piante dovranno essere di vivajo o almeno di perfetta vegetazione, del diametro non minore di quattro centimetri all'altezza di un metro e mezzo dalla radice, diritti, e senza lesioni.

4. La piantagione dovrà esser terminata alla fine di febbrajo per tutte le piante, ad eccezione degli olivi, per i quali potrà proseguirsi al 15 aprile.

5. Gli albucci ed i pioppi saranno piantati conficcandoli mediante palo di ferro in terreno prima maggesato ed espurgato.

6. Gli olmi devono esser piantati lungo le vie e li confini, salvo però il disposto dalle leggi sulle distanze.

7. Dopo eseguite le piantagioni, almeno per un triennio, le piante saranno coltivate mediante la vangatura d'intorno per tutta la periferia della fossa non meno di due volte l'anno.

Art. 12. In vista delle speciali circostanze locali potrà essere richiesta la deroga ad alcuna delle sopraespresse norme. Le commissioni daranno il loro avviso sopra tali punti delle petizioni, come pure potranno proporre qualche norma diversa per alcune località. Nella pagella di ammissione sarà notato, se per quella piantagione è stata derogata o variata alcuna delle norme stabilite dalla legge.

Art. 13. Nel mese di ottobre successivo alla eseguita piantagione i petizionarii invocheranno la verifica della medesima presso la commissione provinciale, che la farà eseguire o col mezzo di uno de'suoi membri o con quello di uno esperto da nominarsi dal capo della provincia. Nell'atto della verifica, l'incaricato di questa potrà fare qualunque sperimento e procurare qualunque notizia per accertarsi del pieno adempimento delle condizioni imposte.

Art. 14. Quando l' incaricato suddetto si accertasse della trasgressione ad alcuna delle prescrizioni ne redigerà un verbale, indicante

i difetti, e se totali o parziali alla piantagione, e tale verbale nel modo stabilito nell'art. 8 e 9 perverrà al ministero, cui appartiene dichiarare, se il petizionario è decaduto dal diritto al premio.

Se l'incaricato trova la piantagione regolare, conterà le piante, che hanno prosperamente vegetato, e separatamente noterà le piante, che si presentano di dubbia vegetazione. Questo verbale sarà pure rimesso al ministero nel modo sopra espresso.

Art. 15. Sul verbale della prima verificazione sarà pagata la metà del premio in via di acconto. Si avrà però ragione delle sole piante vive, sospese quelle di dubbia vegetazione.

I pagamenti saranno fatti mediante trasmissione dei così detti *mandatelli* pagabili dagli esattori camerali del luogo ove è posta la piantagione.

Art. 16. Nel termine del triennio sarà invocata la seconda verifica, che verrà eseguita colle stesse norme della prima. Il numero delle piante, che si troveranno allora in perfetta vegetazione sarà quello sul quale si stabilirà l'importare definitivo del premio. Imputato sopra questo l'acconto pagato, il residuo si pagherà nel modo stabilito nel precedente articolo.

Art. 17. Le piante, che si riconoscessero surrogate nell'intervallo fra la prima e la se-

conda verifica, e conseguentemente di un' età minore di tre anni, non saranno comprese come efficaci al conseguimento del premio.

Art. 18. Gli emolumenti dei verificatori per ambedue le verifiche saranno tassati in una somma non maggiore del ventesimo del premio, che competerebbe per l'intiera piantagione a forma dell'ammissione.

Tali emolumenti saranno pagati dal governo per metà sul pagamento, di cui nell'articolo 15, e per metà sul pagamento di cui nell'articolo 16, e saranno imputati in diminuzione dell'importare del premio.

Il ministro dell'agricoltura e commercio è incaricato della esecuzione della presente notificazione.

Dalla nostra residenza del Quirinale li 21 novembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 44.) *Riattivazione del dazio macinato nelle provincie, ove esisteva, col primo del prossimo dicembre.*

26 novembre 1849.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Mentre il cessato illegittimo governo provvisorio sopprimeva in alcune provincie il dazio *del macinato* e prescriveva che con altra imposizione si provvedesse al vuoto da ciò lasciato nell'erario, in pari tempo conservava nella città di Roma e nell'agro romano quel dazio, ed in altre provincie l'equivalente imposta del dazio governativo *di consumo*. Ripristinato il pontificio Governo, piuttostochè immediatamente ristabilire quel dazio ov'era stato illegalmente abolito, si stimò meglio interpellare i consigli comunali e proviciali se ritenessero più ad essi utile la riattivazione del dazio del macinato, ovvero un altra imposizione dalla quale l'erario ritraesse una somma equivalente. La massima parte dei consigli di quelle provincie, nelle quali il dazio suddetto del macinato era stato abolito, ha opinato per la reintegrazione di questo. Dopo di ciò è sembrato non doversi più oltre ritardare a riattivare il dazio del macinato nelle provincie, nelle quali

di fatto fu soppresso, onde così fosse proveduto all'interesse dell'erario ed insieme fosse ristabilita l'eguaglianza dei pubblici pesi fra le diverse parti dello Stato.

Quindi sul rapporto del pro-ministro delle finanze la commissione governativa di Stato dispone quanto appresso:

Art. 1. Col primo del prossimo dicembre il dazio del macinato è riattivato in tutte le provincie dello Stato, nelle quali era in vigore anteriormente.

Art. 2. Nel detto giorno primo dicembre i fornai, i fabricatori di paste, i spacciatori di farine, ed i molinari daranno le assegne delle farine che essi ritengono per poi pagarne il relativo dazio.

Art. 3. Le attuali leggi e regolamenti sul macinato sono provvisoriamente conservati.

Il pro-ministro delle finanze è incaricato della esecuzione della presente legge.

Dalla nostra residenza al Quirinale li 26 novembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.°45.) *In seguito di rinuncia dei feudi di Gallicano e Colonna saranno questi governati ed amministrati come tutti gli altri luoghi dello Stato, e verrà mantenuta provvisoriamente la residenza del governatore in Gallicano.*

12 DICEMBRE 1849.

NOTIFICAZIONE

DOMENICO DE' CONTI SAVELLI vice-camerlengo di S. R. C., della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ministro dell'interno e di polizia

In virtù di speciale autorizzazione della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX ottenuta fino dal 5 aprile 1848, il signor principe D. Giulio Cesare Rospigliosi amministratore della primogenitura Pallavicini, valendosi del disposto nell'articolo 19 del moto-proprio 6 luglio 1816, ha rinunciato ai diritti baronali su i feudi di Gallicano e di Colonna, ed ha ceduto gratuitamente alla s. Sede i locali occorrenti per la residenza governativa e giudiziaria, per le carceri e per altri pubblici uffici da stabilirsi in quei comuni, siccome risulta da pubblico istromento stipolato dal notaio Argenti segretario e cancelliere della Rev. Camera Apostolica il 27 novembre del cadente anno.

Tale atto di rinuncia e cessione essendosi esibito agli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali componenti la commissione governativa di Stato; ed avendolo essi rico-

nosciuto pienamente regolare e conforme alle prescrizioni sovrane, sul rapporto del ministro infrascritto, hanno ordinato quanto segue:

1. L'atto della rinuncia ai feudi di Gallicano e Colonna, e della cessione de' locali, viene approvato, ed avrà la sua esecuzione ne'giorni 27 e 28 di questo mese; e negli stessi giorni avrà luogo il possesso e la consegna, e cesserà l'esercizio della giurisdizione baronale.

2. Gli ex-feudi di Gallicano e di Colonna saranno governati ed amministrati come tutti gli altri luoghi dello Stato, e soggetti alle autorità governative, amministrative e giudiziarie della provincia e della capitale.

3. Sarà mantenuta provvisoriamente in Gallicano la residenza di un governatore. Il governatore attuale continuerà in via provvisoria ad esercitarvi le sue funzioni.

4. La presidenza di Roma e Comarca darà gli ordini opportuni, affinchè le presenti disposizioni sieno eseguite. Monsig. pro-presidente commetterà al segretario generale di recarsi ai comuni di Gallicano e di Colonna per ricevere nei suddetti giorni 27 e 28 dal rinunziante, od in sua vece da persona autorizzata, il possesso e la consegna, e farne processo verbale da trasmettersi in copia autentica a questo ministero.

Data in Roma dal ministero dell' interno il dì 12 dicembre 1849.

D. SAVELLI

(N.° 46.) *Disposizione colla quale si dichiara che cessando coll'ultimo del corrente mese il corso forzoso dei biglietti della banca romana, assume il Governo l'obbligo di cambiarli con i nuovi boni del tesoro.*

15 dicembre 1849.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Le circostanze straordinarie del commercio indussero la commissione governativa di Stato a permettere sulle reiterate dimande della banca romana colla notificazione del 10 agosto passato, che i biglietti della stessa banca per la somma di un milione e cinquecento mila scudi, i quali per fatto del Governo illegittimo ebbero corso coattivo, continuassero ad averlo per tutto l'anno cadente. Incombeva alla banca di prendere le opportune misure per la estinzione di questo debito: perciocchè qualunque si fossero le obbligazioni contratte verso di lei dal Governo illegittimo certamente il pontificio Governo non è tenuto a mantenerle. Niun progetto plausibile venne da essa esibito quantunque appositamente interpellata: risultò per lo contrario dallo stato della di lei situazione,

che essa medesima ha trasmesso, non essere in grado di ritirare e dimettere coi proprii fondi la massa di quei biglietti. Trovandosi ora il Governo in necessità di tutelare gl'interessi dei possessori dei detti biglietti e la pubblica tranquillità nella imminente cessazione del corso coattivo, e di assicurare insieme il proprio diritto pel rimborso dovutogli dalla banca, dispone quanto appresso:

Art. 1. I biglietti della banca romana saranno ricevuti e concambiati nelle casse pubbliche al loro valore nominale con altrettanti boni del tesoro.

Art. 2. I boni da sostituirsi saranno per ora desunti dalle serie, di cui nella notificazione dei 24 settembre decorso.

Art. 3. Il Governo subentra nei diritti dei possessori dei biglietti rivalendosi sui capitali della banca.

Art. 4. Una speciale commissione viene nominata per sopraintendere in concorso del proministro delle finanze al ritiro e deposito dei biglietti della banca.

La stessa commissione sorveglierà inoltre alla regolare liquidazione della banca ed assicurerà le ragioni ed interessi del Governo.

Art. 5. Il Governo attende con vera premura favorevole circostanza per coadiuvare nel miglior modo possibile l'attivazione di un istituto da cui il commercio e l'industria del-

lo Stato possano ritrarre utili e reali vantaggi.

Dalla nostra residenza del Quirinale li 15 dicembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 47.) *Circolare del ministero delle finanze n.* 10148 *colla quale si richiama all'osservanza la legge sul bollo della carta, le di cui disposizioni si riportano appresso.*

21 dicembre 1849.

Molte ragioni convincono il Governo che la legge sul bollo della carta destinata a scrivervi atti pubblici, privati e commerciali viene trasgredita non solo dai privati, ma eziandio dai pubblici officj e dai corpi morali, che il Governo onora della sua fiducia, e da individui, i quali per le leggi ottengono speciale provvista, o protezione. Potevano le contravvenzioni meritare qualche indulgenza quando pubblicato dalla santa memoria di Pio VII il primo regolamento rimanevano dubbiose le applicazioni ad alcune parti dell'amministrazio-

ne pubblica non ancora coordinate; o quando la santa memoria di Leone XII innovò nel novembre 1826 e rifermò e ridusse nel dicembre 1827 questa tassa; o quando la santa memoria di Gregorio XVI smembrò dal tesoro dello Stato alcune parti di amministrazione, e le attribuì alle provincie; ma al presente, dopo le opportune dichiarazioni emesse dalle autorità competenti, e dopo la esecuzione delle circolari emesse dalla segreteria per gli affari di Stato interni gli 11 febbraio 1837, le contravvenzioni non possono procedere che da una determinata volontà di eludere il dazio ne'contribuenti, da una grave trascuranza degl'impiegati nel denunziarle, e da una esitazione inopportuna nel vendicarle ne' magistrati. Se tutti i pubblici officiali ed impiegati, gli amministratori delle provicie, de' comuni, delle assunterie, de'consorzi, de'monti di depositi e frumentarj avessero presenti, come ne hanno l'obbligo, i regolamenti generali, e la istruzione della sagra congregazione del buon governo del 15 agosto 1818 e la circolare del tesoriorato generale del 27 giugno 1821 con i due allegati inseritivi, e la declaratoria di segreteria di Stato pubblicata dal commissario generale della reverenda camera gli 11 agosto 1832, non dubiterebbero dell'applicabilità della tassa a quelli degli atti proprî, e de' loro cassieri, esattori e dipendenti, che non sono dalla leg-

ge fatti esenti. E similmente l'ordine giudiziario con le depositerie de' pegni dopo le soluzioni del 31 agosto pubblicate con la notificazione del 9 dicembre 1817 del tesorierato, non dubiterebbe di rigettare nella cognizione delle cause i documenti, che sono soggetti alla tassa, e di conformarsi alla legge nella tenuta de' registri. Ora perchè ogni elusione della legge è una immoralità, e poichè nelle attuali strettezze del tesoro ogni minorazione de' prodotti aggiunge più grave imbarazzo al Governo, è sembrato conveniente eccitare sopra questo emergente la vigilanza di vostra signoria illustrissima. Ma niente volendosi innovare delle disposizioni esistenti, e desiderando pur togliere ogni occasione di scusa ai corpi ed agli individui, che sono nel caso di usare la carta soggetta al dazio, sono state ridotte ad elenco le disposizioni del regolamento, non che delle dichiarazioni, istruzioni, ordinanze e circolari vigenti, del quale elenco verrà trasmesso a vostra signoria illustrissima un sufficiente numero di esemplari dalla direzione del bollo e registro. Questo elenco vuolsi partecipare a tutti gli officiali governativi, così dell'ordine amministrativo, come del giudiziario, agli amministratori de' corpi morali di ogni specie, a tutti in somma quelli ai quali riguarda; come altresì si vuol vegliare e far sopravvegliare all'adempimento, al quale ef-

fetto la direzione generale del bollo e registro commetterà ai suoi ispettori le verificazioni in tutti gli officj.

Tanto mi lusingo, che voglia col solito impegno per la cosa pubblica fare vostra signorìa illustrissima, che prego di gradire gli attestati sinceri della mia più profonda e distinta stima

Di VS. Illma

Roma li 21 dicembre 1849.

Dmo servitore
Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

ELENCO

DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE E REGOLAMENTO SUL BOLLO DELLA CARTA

Sebbene sieno chiare e precise abbastanza le disposizioni del regolamento sul bollo quanto alle scritture ed atti, che vi sono soggetti; tuttavia dalle istanze, che si ricevono per assoluzioni da multe in causa di commesse contravvenzioni e dai rapporti , che sopra petizioni or di questo, or di quello hanno luogo, tutti sono convinti essere spesso inosservata la legge sul bollo non solo da particolari, ma da amministrazioni pubbliche, dalle amministrazioni municipali, da funzionari e da altri, nei quali meno conviene che non sieno osservate le leggi , delle quali dovrebbero essere esecutori gelosi.

Quindi nel rammentare questo dovere si crede altresì utile di classificare le principali disposizioni della legge in rapporto alle diverse amministrazioni , offici , funzionari e persone, onde più facilmente ognuno vi trovi e legga ciò, che riguarda ed incombe.

§. I.

Amministrazioni pubbliche.

1. Sotto questa espressione usata dal regolamento s'intendono le sole amministrazioni del Governo e del tesoro, non già le amministrazioni comunali, provinciali, consorziali, assunterie, pubblici stabilimenti ec., onde le esenzioni relative alle amministrazioni pubbliche non sono trasportabili a queste.

2. Devono essere in carta bollata tutti i contratti, che le amministrazioni pubbliche, o i pubblici funzionari stipulino coi particolari.

3. Tutti gli atti, certificati, copie, estratti, e spedizioni, che da un' amministrazione pubblica, o da un pubblico funzionario si rilasciano ai particolari, devono scriversi in carta bollata da baiocchi 15.

4. Le petizioni ed istanze possono dirigersi in carta libera al principe ed ai ministri; ma allorchè sono munite di rescritto non può farsene uso in giudizio, negli atti dei notari, ed aventi autorità amministrative, se in precedenza non sieno assoggettate al bollo straordinario, o al visto per bollo.

5. Se vi sono gli allegati e documenti, che corredano l'istanza, devono essere bollati, senza di che resta vietato di dar corso

ai rescritti di grazia ed altre disposizioni in favore dei particolari.

6. Tutti i mandati di pagamento che da un amministrazione pubblica rilasciansi ai particolari pei loro crediti, sono soggetti al bollo, ed è proibito a tutti i cassieri dello Stato di pagare tali mandati, se prima non sieno stati assoggettati al bollo.

Le sole eccezioni a questa regola generale sono per gli appresso mandati.

§. I. Quelli, che non oltrepassano la somma di scudi 4.

§. II. Quelli altresì, che si rilasciano per sovvenzioni caritative, elemosine, assegnamenti alimentari, giubilazioni, e quelli in favore di persone munite della fede di povertà.

§. III. Quelli in favore de' cassieri ed esattori del Governo, o di altri, che amministrino direttamente il denaro pubblico, o comunque stipendiati dal governo.

§. IV. Quelli di rimborsi di spese antistate per servizio della polizia, tanto per lo spionaggio, quanto per altri oggetti straordinari ed eventuali relativi al detto ministero, e quelli di rimborso o pagamento di spese ed altro occorso in servizio de'rispettivi ministeri, dicasteri ed amministrazioni.

§. V. I mandati tratti a favore de' giudici processanti ed altri funzionari per indennità e diarie accordate dal Governo in servizio della

giustizia, ancorchè si emettano dalle delegazioni.

§. VI. Quelli per rimborsi delle spese di giustizia antistate dai governatori, o altri funzionari, pel pagamento dei testimoni, per trasporti dei corpi di delitto, o per altro occorrente al servizio della giustizia.

§. VII. Quelli di rimborsi di spese fatte dai delegati, o da altri funzionari per oggetti riferibili all'amministrazione governativa.

§. VIII. Quelli finalmente di rimborsi di spese improntate dai comuni, o da altre autorità in servizio del Governo, come sarebbero i soldi ai militi provinciali allorchè prestano uno straordinario servizio per arresti, scorte de'condannati o detenuti, o per altre operazioni di polizia.

7. Le bollette per le leve de' sali e tabacchi devono essere rilasciate in carta bollata, come quelle che fan prova, che il genere di regalìa è levato legittimamente da chi ne ha la privativa, ed è stato pagato. Non possono cumularsi in una bolletta più leve in diverse date, o di diversi spacciatori.

8. Devono egualmente essere rilasciate in carta bollata tutte le bollette e carte, che devono, o possono presentarsi per giustificazione alle dogane ed altre amministrazioni camerali.

§. II.

Amministrazioni comunali.

Sono soggetti alla formalità del bollo nelle amministrazioni comunitative:

1. I processi verbali delle risoluzioni consiliari, nessuno eccettuatone, cogli atti, che vi si allegano per farne parte, esclusi i richiamati.

2. I libri dove si registrano le deliberazioni della magistratura.

3. I riparti in correnza delle tasse e sopraimposte comunali redatte in forza dell'articolo 20 dell'editto 5 luglio 1831.

È conservata ai comuni la facoltà di dividere i quaderni, ruoli e riparti, de' quali si tratta, portando sopra un quaderno in carta libera i nomi dei debitori tassati per somma inferiore agli sc. 4.

4. I ruoli dei sopraccarichi comunali contenenti articoli superiori agli sc. 4. quando sono formati separatamente dai quaderni di scossa de' dazi camerali; poichè quando sono indivisi dai quaderni camerali ne sono esenti.

5. Gli ordini di pagamento o mandati, che si traggono per le somme superiori agli scudi 4, ed anche per le somme inferiori, quando sieno in conto, o in saldo di som-

ma superiore agli scudi 4, e gli allegati o giustificazioni di detti ordini, quante volte però vi si inseriscano materialmente per far parte dell'ordine medesimo.

6. Se i suddetti ordini o mandati si staccheranno da un registro a madre e figlia, la sola parte che si consegna al trattario è soggetta alla tassa del bollo.

È accordata ai comuni la facoltà di tenere due registri separati a madre e figlia, uno per i mandati ed ordini di pagamento in carta bollata quando sono soggetti al bollo, l'altro in carta libera pei pagamenti non superiori nella totalità del credito agli sc. 4. esenti dal bollo.

Gli ordini e mandati, che si traggono pel pagamento de' salariati, il mensile assegnamento de'quali non sia maggiore di scudi 4, e le ricevute cerrispondenti possono trarsi in carta libera.

7. Le ricevute, che si ritirano pei pagamenti fatti in somma superiore agli sc. 4.

Le ricevute possono esser fatte a piè del mandato od ordine senza contravvenzione.

Le ricevute sebbene inferiori agli scudi 4, quando sono in conto, o a saldo di somme maggiori, sono egualmente soggette al bollo.

8. Le ricevute di tutti i dazi comunali quando riferiscansi a pagamenti superiori agli sc. 4, sia che l' esigenza facciasi per

conto del comune, sia l'esigenza dei dazi venga data in appalto, ed in ambedue i casi rimangono esenti le ricevute, o bollette fino alla detta somma di sc. 4.

9. I rendimenti de' conti, ne' quali è riportato l'esatto ed il pagato dall'esattore comunitativo, ed i conti consuntivi, o bilanci dell'esercizio annuo.

10. I sindacati così dell' esattore, come dell'amministrazione comunale, e la relazione che ne fanno al consiglio i sindacatori.

11. Le giustificazioni, che sono espressamente richiamate nei conti, nei sindacati, nelle relazioni e ne' verbali del consiglio.

Il semplice riportarsi agli atti esistenti nelle filze e giustificazioni relative, non farà che gli atti così genericamente richiamati sieno soggetti a tassa.

12. Gli atti preordinativi degli affitti, vendite, appalti, privative e simili contratti d'interesse comunale, o sieno i capitolati, i disegni, tipi, profili ed altre simili carte, gli avvisi, le offerte, non che i processi verbali di esperimento di asta, quelli di aggiudicazione e delibera ed i successivi, che ne portano il compimento, come sono gli atti di vigesima, di sesta, di cauzione ec.

13. Tutti gli atti, che si rogano, o si fanno dai segretarj comunitativi, e gli atti d'istallazione degl'impiegati comunali, del gonfaloniere, o priore, degli anziani e consiglieri.

14. Gli atti, che si emettono o spediscono dai segretarj comunali, e le copie autentiche, che essi rilasciano, non che i certificati, sunti, fedi, particole, estratti, che si firmano dai medesimi nella loro qualità.

Le copie conformi delle risoluzioni consiliari autenticate dal segretario per l'oggetto di essere trasmesse all'autorità superiore a forma dell'articolo 12 titolo 2 dell'editto 5 luglio 1831, ed esprimendovisi, che sono rilasciate a questo unico oggetto, possono essere emesse in carta libera.

15. I certificati o bollette di origine, e di condotta di merci, di condotta morale e politica, e di requisiti di professori sanitarj ed altri simili, che si riducono a semplici testimonianze.

16. Le petizioni, i rescritti del Sovrano, o de' suoi ministri, e tutti gli altri documenti ed atti, che la legge non ha espressamente esentati dalla formalità del bollo quando occorra farne uso presso le amministrazioni comunali a termini dell'articolo 218 del regolamento del 29 dicembre 1827.

17. Sono soggetti alla qualità specifica della carta di bollo da bajocchi 15.

I. Tutti gli atti consiliari.

II. Tutti gli atti, che si emettono in originale, o come dicesi in brevetto ed in copia dai segretarj comunitativi.

18. Gli altri atti in originale possono essere scritti in carta di dimensione da bajocchi 10, o bajocchi 5.

19. I certificati di origine, o accompagno di merci, allorchè portano la firma del capo della magistratura senza quella del segretario possono scriversi in carta di bollo anche da bajocchi 10, o bajocchi 5.

20. È conservato ai comuni, e loro appaltatori, il privilegio di far bollare allo straordinario i registri a madre e figlia, ed i libri di esigenza, non che i bollettarj e simili. La tassa si paga, quando i detti registri e bollettarj sono a madre e figlia, secondo la dimensione della sola parte detta figlia ossia della bolletta che si rilascia.

Dei due bolli, che si devono imprimere a forma dell'articolo 214 del regolamento 29 dicembre 1827, quello di valore si applicherà dai preposti nella parte o bolletta madre, il bollo straordinario sulla parte o bolletta figlia.

Nelle città e luoghi, dove non esiste l'officio del bollo straordinario, è accordato ai comuni ed appaltatori il privilegio di far *vidimare* per bollo i sudetti registri, o bollettarj dal preposto del distretto.

Potranno anche farsi vidimare per bollo, ove non siavi l'officio del bollo straordinario a punzone, le module a stampa dei consuntivi e simili, che diansi dalle legazioni, dele-

gazioni ed autorità superiori, e delle quali sia prescritto di far uso.

Li preposti nel fare la vidimazione per bollo, dovranno enunciare nel registro d'incasso a favore di quale comune la bollazione si eseguisce.

§. III.

Consigli e commissioni provinciali.

1. Li consigli provinciali e le commissioni amministrative delle provincie, che in rappresentanza dei consigli amministrano le cose di ciascuna provincia, soggiacciono alle medesime regole, che sono stabilite sul bollo degli atti comunali, salvo le eccezioni indicate qui appresso.

2. Sono esenti dal bollo gli avvisi dei consigli e delle commissioni provinciali, o dei consigli d'arte da essi incaricati per invitare gli oblatori ai lavori affidati alla loro amministrazione; come altresì le perizie, scandagli, piante, tipi, disegni e profili, che si fanno allo stesso scopo; ed i così detti scandagli, preventivi ed i capitolati fino a tanto che segue l'incanto, o aggiudicazione a favore del particolare offerente.

3. Inseriti che sieno nei verbali di aggiudicazione, divengono gl'inviti ed affissi, le perizie, scandagli, piante, tipi, profili, i

disegni, preventivi e capitolati soggetti alla vidimazione per bollo, ed al pagamento delle tasse competenti di bollo.

4. Gl'ingegneri e consigli d'arte, che saranno incaricati della relazione delle perizie, scandagli, piante, tipi, profili e disegni, dovranno espressamente dichiarare, essere redatti in carta libera perchè debbono servire all'unico oggetto dei lavori, dei quali si darà l'indicazione, da farsi eseguire dai consigli e commissioni provinciali: in difetto di questa enunciativa la esenzione non avrebbe luogo.

§. IV.

Congregazioni consorziali ed assunterie.

1. Le congregazioni consorziali ed assunterie godono lo stesso privilegio concesso ai consigli ed amministrazioni provinciali per gli avvisi diretti ad invitare gli oblatori ai lavori affidati alla loro amministrazione, e per le perizie fatte sotto le medesime condizioni e riserve.

2. In tutto il resto soggiacciono alle medesime regole fissate per gli atti dei comuni.

3. Le istanze, o sieno denuncie dei nuovi possessori per le volture in testa propria dei beni compresi nel circondario devono essere in carta bollata.

§. V.

Ingegneri, architetti e periti.

Ad eccezione delle sole perizie, piante, scandagli per i lavori provinciali e consorziali come sopra, tutte le altre perizie colle piante, disegni annessi ed altri allegati devono essere in carta bollata, prima di essere firmate dagl'ingegneri, architetti e periti.

§. VI.

Monti di pietà, di deposito e frumentarii.

Fra l'esenzioni, delle quali godono tali pubblici stabilimenti, non possono entrare le cedole o ricevute dei depositi ed i certificati di essi per le somme, che in quelli si depositano, sia col frutto, sia senza percezione di frutto alcuno; e per i frumentarii gli atti, coi quali si acquista il grano in massa, e quelli, coi quali gli amministratori rendono conto della distribuzione e del ritiro del grano.

§. VII.

Casse di risparmio.

Le sole casse di risparmio godono l' esenzione dal bollo dei libretti di deposito.

§. VIII.

Depositerie pubbliche.

1. I libri e registri, ne'quali notansi le esecuzioni ed i pignoramenti fatti, o le cose esecutate, e gli atti di subasta e delibera debbono essere in carta bollata.

2. Ciascun atto di subasta e delibera deve essere redatto in foglio separato e di bollo, meno quelli nelle cause non maggiori di scudi 5 trattate economicamente, che sono esenti dal bollo.

3. Le ricevute, che emettono i depositari pubblici pei loro emolumenti, devono essere in carta bollata, quando siéno per somma superiore agli sc. 1. I certificati, le fedi e simili atti, che emettono come officiali riconosciuti dalla legge, devono essere in carta di dimensione da baiocchi 15.

§. IX.

Banchieri e pubblici negozianti.

I registri, libri, giornali di spese dei pubblici banchieri e negozianti devono essere in carta bollata di dimensione, o bollati allo straordinario, senza di che neppur possono far prova in giudizio.

§. X.

Sensali patentati.

Il registro delle contrattazioni, che si operano per mezzo dei sensali, deve tenersi munito di bollo.

§. XI.

Appaltatori.

L'obbligo della tenuta de'registri capaci di far prova in materia di affari è comune anche agli appaltatori, nè sono esclusi gli amministratori interessati col governo, nè gli appaltatori de'dazi sì comunali, che provinciali ec.

Questi sono inoltre obbligati a rilasciare in carta di bollo tutte le ricevute per pagamenti superiori agli scudi 4.

Potranno però tenere due separati bollettari, uno in carta libera per le ricevute inferiori a detta somma, l'altro in carta bollata per le somme superiori.

Si dichiara però, che ove le ricevute dei pagamenti si facessero nel medesimo giorno e dalla stessa persona non si potrebbero dividere onde eludere l'obbligo del bollo.

§. XII.

Albergatori e locandieri.

Devono tenere in carta bollata i registri, ne'quali notansi i nomi de'forastieri, che ricevono. Siccome però questi registri devono vidimarsi dalla Polizia, così se gl'impiegati della medesima vi apponessero il loro *visto* in carta libera, incorrerebbero ancora essi in multa per aver firmato un atto in contravvenzione.

§. XIII.

Rigattieri.

Sono obbligati a tenere in carta bollata i registri dove segnano i pegni, le compre, e le vendite giornaliere. Gl'impiegati della polizia soggiacerebbero alla multa ove li vidimassero in carta libera.

§. XIV.

Atti di notari ed archivisti.

1. Sono tutti indistintamente tenuti i suddetti pubblici officiali a servirsi per i loro atti della carta bollata, che somministra il go-

verno, non potendo servirsi di carta vidimata per bollo, o bollata allo straordinario.

2. Per gli atti, de'quali rimane presso loro l'originale o matrice, possono usare indistintamente la carta da baiocchi 5. 10. 15.

3. Per quelli, che si rilasciano in originale alle parti, deve usarsi esclusivamente la carta di dimensione da baiocchi 15; lo stesso per le copie pubbliche.

§. XV.

Segretari comunitativi.

Può vedersi rispetto ad essi quanto si è accennato nel §. II. « *Amministrazioni comunali.*

§. XVI.

Cursori.

Gli originali e le copie de'loro atti devono essere in carta di bollo. A questi è destinata una speciale dimensione di carta; ma non è vietato di usare quella di maggiore dimensione.

§. XVII.

Cancellieri.

1. Sono ad essi comuni le regole stabilite pei notari. Di più devono osservare la prescrizione delle linee giusta i §§. 179. e 180. dell'editto 17 dicembre 1834 nella scritturazione delle sentenze e del giornale delle udienze.

2. Le sentenze devono essere scritte separate le une dall' altre, come devono separatamente redigersi tutti gli atti, che devono inserirsi nei registri di cancelleria, che debbono tenersi in carta bollata a senso del §. 164 dell'editto 17 dicembre 1834. Il registro ossia giornale delle udienze si terrà in carta da baiocchi 15 per disposto dell'editto suddetto.

3. Sono obbligati nel ricevere i documenti e le produzioni ne'fascicoli di accompagnarli con un soprafoglio di carta bollata. Questo può servire per più documenti, che si producono contestualmente; ma non potrebbe servire a notarvi produzioni successive, benchè nella stessa causa e per la medesima parte. Sono responsabili del bollo di tutti gli atti, che si producono dalle parti litiganti.

§. XVIII.

Atti de'giudici.

Non solo gli atti dei giudici devono essere scritti in carta bollata; ma è loro proibito di prendere in alcuna benchè minima considerazione gli atti e documenti qualunque, che loro venissero presentati in carta libera, compresi quelli, che si producono nei giudizi economici, meno quelli che dalla legge sono espressamente ed assolutamente esentati dal bollo.

§. XIX.

Difese, allegazioni e sommari.

1. Nelle difese, allegazioni e sommari è obbligo quando sieno stampate, che la copia la quale resta nella stamperia sia in carta bollata; in quelle manoscritte la copia che si dà al presidente.

2. Delle stampe, o copie, che si notificano sarà soggetto a bollo l' esemplare che serve di originale, dove il cursore fa il suo atto e che si produce in cancelleria. Quando si facesse uso del bollo straordinario, il cursore che non può usare che la carta di bollo ordinario, deve stendere il suo atto in foglio separato bollato, che si unirà alla difesa.

3. Sono però eccettuate dal bollo le memorie, che il §. 500 del regolamento legislativo e giudiziario permette nelle cause maggiori degli sc. 50 avanti li governatori ed assessori, e ne'tribunali di commercio.

4. È proibito ai difensori di fare uso in qualsiasi modo di atti e documenti in carta libera.

§. XX.

Notificazioni, affissi, avvisi, e stampe circolanti.

Queste sono tutte soggette al bollo: le sole esenti sono quelle dei gonfalonieri indicate nell'articolo 218 numero 13 del regolamento sul bollo, e quelle riguardanti oggetti di sola letteratura, che entrano tra le opere scientifiche.

§. XXI.

Manifesti teatrali e de' pubblici spettacoli, ed atti ad essi relativi.

I manifesti teatrali e de' pubblici spettacoli e gli avvisi circolanti devono essere in carta bollata di bollo speciale. Le apoche dei cantanti ed altre relative ad oggetti teatrali, com-

prese quelle di affitti dei palchi, devono essere in carta di bollo di dimensione.

§. XXII.

Giornali.

Ad eccezione de'soli giornali, che trattino unicamente oggetti di letteratura, che entrano tra le opere scientifiche, tutti gli altri giornali devono essere indistintamente in carta munita di bollo appositamente stabilito.

§. XXIII.

Stampatori.

Gli stampatori non possono imprimere gli affissi, le notificazioni, e fogli circolanti soggetti al bollo, se non se sopra carta già fatta bollare. Incorrono nella multa se adoperano la carta libera , benchè prima di darle fuori sottopongano le stampe al bollo straordinario.
Per le stampe legali vedi sopra il §. XIX.

§. XXIV.

Atti e contratti, cambiali, pagherò ad ordine s. p. ec.

Tutti gli atti e contratti, le cambiali sieno di piazza, sieno trajettizie, gli ordini all'esi-

bitore, i pagherò all'ordine s. p., devono essere senza eccezione alcuna redatti in carta di bollo secondo la loro natura.

Le poche eccezioni sono contenute negli articoli 217, e 218 del regolamento, avvertendo che per gli atti descritti nell'articolo 217 l'esenzione dal bollo è assoluta ossia a qualunque uso, per quelli annotati nell'articolo 218 l'esenzione è accordata dalla legge nell'emissione degli atti; ma dovendone far uso, o in giudizio, o avanti autorità amministrative, comunali e simili, e per inserirli in atti pubblici devono prima essere assoggettati alla formalità del bollo.

Quanto alle cambiali, è da avvertirsi che quelle trajettizie, tanto per l'estero che per lo stato, devono essere scritte in carta bollata di proporzione, la quale specie di carta in quelle di piazza, biglietti all'ordine s. p., boni all'esibitore ec. può utilmente usarsi; giacchè quando sieno scritte in carta di giusta proporzione, tutte le girate godono dell'esenzione dalle tasse di registro. Le lettere di cambio provenienti dall'estero devono essere munite del bollo prima che sieno negoziate nello Stato.

§. XXV.

Le suddette avvertenze e richiami di atti non derogano punto, o alterano la legge di

bollo, sia per gli atti che essendovi soggetti non fossero stati di sopra nominati, sia per la qualità della carta di bollo, in cui devono essere scritti, sia per il modo di scritturazione, non essendosi inteso fare altro, che classificare e richiamare a memoria le principali disposizioni della legge.

§. XXVI.

Restano quindi ferme le penali tutte comminate dal regolamento anzidetto contro coloro, che ne' loro atti non facessero uso della carta di bollo, o in altro modo contravenissero a quella legge.

§. XXVII.

Impiegati del registro.

È stretto obbligo di tutti gl'ispettori, verificatori, preposti ed altri impiegati del registro di vegliare per l'esecuzione della legge, e per l'applicazione delle multe in caso di contravvenzione. Essi sono nel proprio responsabili dei diritti e delle multe, che scientemente omettessero di applicare, o rilevare.

Il presente elenco è stato redatto di ordine superiore, e letto in consiglio di ammi-

nistrazione li 11 e 18 ottobre, 30 novembre e 15 decembre 1849.

Roma dalla direzione generale del registro, bollo, ipoteche e tasse riunite questo di 20 dicembre 1849.

I direttori generali
V. Pianciani
V. Colonna

---

* (N.° 48.) *È accordato al comune di castel Raimondo delegazione di Camerino un mercato settimanale in tutti i mercoldì dell'anno, meno quelli che cadessero festivi di precetto, nel qual caso sarà trasferito al giorno seguente.* (notificazione del ministero del commercio, belle arti, industria ed agricoltura dei 22 dicembre 1849).

---

* (N.° 49.) *La fiera annua, che si celebrava in S. Arcangelo legazione di Forlì il giorno* 21 *giugno, viene trasferita al giorno* 24 *febbraio purchè non cada festivo di precetto, mentre in tal caso avrà luogo il dì seguente* (notificazione del ministero del commercio, belle arti, industria ed agricoltura 22 dicembre 1849.)

(N.° 50.) *Disposizioni della commissione governativa di Stato per l'affrancazione delle servitù dei pascoli.*

29 dicembre 1849.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Fin dal cadere del secolo decorso il governo pontificio vide il bisogno di portare un positivo incremento all'agricoltura, ponendo un limite alle servitù di pascolo, e procurando l'affrancazione dei terreni, che n'erano gravati; perciocchè si conobbe per esperienza, che a causa di tali servitù molti possessori sono costretti di lasciare delle fertili terre incolte e spogliate d'ogni miglioramento.

Quantunque da tali provvidenze siasi ottenuto un parziale vantaggio, tuttavia sembrò impossibile di raggiungere il fine, che il governo si proponeva senz'adottare una più generale misura.

Quindi aderendo agli opinamenti delle varie congregazioni a tale scopo deputate, preso in esame quanto è stato dedotto dai possessori dei fondi e dalle comunità interpellate sopra questo argomento, si ordina come appresso:

I. I fondi soggetti alle servitù di pascere,

di vendere le erbe, e di fidare possono affrancarsi colle forme e norme seguenti:

II. Il prezzo, o indennità dell'affrancazione sarà o in terreno, o in un'annua prestazione pecuniaria: questa è sempre redimibile alla ragione di cento per ogni cinque scudi di rendita.

III. La indennità sarà data in una prestazione pecuniaria:

Art. 1. Quando il diritto delle comuni, corporazioni, università si esercita col vendere e non col godere in natura le erbe e pascolo sui terreni dei particolari.

Art. 2. Quando si tratta del diritto, ch'esercitano i particolari e specialmente gli ex baroni sopra i terreni comunali o particolari di vendere le erbe o di partecipare del prezzo delle fide e delle vendite.

Art. 3. Quando negli altri casi il fondo da liberarsi sia generalmente vestito di alberi fruttiferi, o d'una selva cedua.

Art. 4. Quando la parte da segregarsi da ogni fondo a titolo d'indennità non superi la superficie di quaranta tavole censuarie.

IV. Negli altri casi la indennità è sempre in terreno.

È però lecito alle parti di convenire in un diverso modo sulla prestazione dell'indennità, salva l'approvazione delle autorità competenti a forma delle leggi.

V. La indennità sarà liquidata sulle basi del prodotto dell'ultimo decennio.

Nel caso dell'art. 3. num. 1. e 2. la divisione dell'indennità pecuniaria a cariro di ciascuno dei fondi servienti si fa colla proporzione dell'estimo censuario.

VI. Quando la indennità è data in terreno, la dativa reale, e le altre imposte saranno colle norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive; nel liquidare poi l'indennizzo in danaro si avrà ragione di quei pesi, che rimangono intieramente a carico del possessore del fondo.

VII. Per gli altri pesi e vincoli del fondo, che si redime sono applicabili le regole del diritto comune sulla divisione.

VIII. Nel caso che la indennità sia data in una parte di terreno, questa rimane libera dai vincoli di fedecommesso, dai canoni, e dalle ipoteche gravanti il fondo, che va a liberarsi, rimanendo questi e simili pesi consolidati e distretti al fondo redento. Viceversa se i diritti che si redimono, sono affetti dagli enunciati vincoli, canoni e pesi, questi sono tolti dal fondo redento, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità.

Qualora la indennità abbia luogo in danaro il privilegio da iscriversi a forma dei §§. 83. num. 3. e 86. del moto-proprio del 10 novembre 1834 sarà poziore ai canoni,

vincoli fedecommessarii, ed ipoteche iscritte sul fondo.

Sono eccettuati i casi, nei quali vincolo, canone, od ipoteca comprenda tanto il fondo, quanto i diritti che si redimono; nei quali casi si osserveranno le norme richiamate nell'articolo VII.

IX. I diritti, di cui l'art. 1. per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso, o in presunto, e come aventi natura di servitù negativa, o proibitiva. Quindi la indennità prescritta nell' articolo II. avrà luogo per ogni fondo da liberarsi.

X. È in facoltà del proprietario del fondo di esonerarsi dalla detta indennità dimostrando, che la servitù derivava da sola consuetudine, ed era meramente affermativa o facoltativa, ed assumendo oltre il peso di recingere il fondo, e ridurlo intieramente a migliore coltura. Questa facoltà deve essere sperimentata nel perentorio termine di un triennio decorrendo dal 1. ottobre 1850.

XI. Si ritiene per migliore coltura il piantare, il prosciugare i terreni paludosi, ed il far prati artificiali, non escluse le altre colture speciali secondo la natura dei terreni.

XII. Colui che vorrà affrancare il fondo dalle indicate servitù dovrà con semplice memoria presentarne istanza al preside della pro-

vincia, nella quale sarà espressa l'ubicazione del fondo, la sua superficie, l'estimo censuario, e se questo è divisamente allibrato al proprietario ed all'utente delle servitù : saranno dettagliatamente indicate la natura delle servitù da redimersi, il modo e norma colla quale esso creda che abbia luogo la indennità. Tale istanza del preside sarà communicata all' altra parte, assegnandole un termine non minore di venti giorni, nè maggiore di un mese per accettare la proposta, e dedurre i motivi pei quali creda, che non abbia ad aver luogo, o abbia ad essere modificata.

XIII. Se la parte, cui fu intimata la istanza dà risposta negativa, o modifica la offerta, il preside procurerà fra le parti un amichevole conciliazione.

XIV. Se la conciliazione non ha luogo l'affare sarà trattato e deciso colle forme prescritte dai regolamenti pel contenzioso amministrativo.

XV. Nell'uno, e nell'altro caso di cui nei precedenti articoli XIII e XIV per proporre le indennità e segregazioni, di cui nei superiori artic. II a VI, quante volte le parti non convengano in un solo perito, dal preside e sua congregazione governativa saranno deputati tre periti, uno d'officio, altro nominato dal proprietario del terreno, ed il terzo dagli utenti

della servitù. Se una delle parti non nomina il perito, questo pure è deputato d'officio.

XVI. La perizia sarà comunicata alle parti: quando non si elevi da esse alcuna difficoltà si rediggerà un processo verbale, da cui risulti l'affrancazione e la rispettiva attribuzione della parte del fondo o della pecuniaria prestazione.

XVII. Il verbale sarà firmato dal preside della provincia, dalle parti, o dai loro speciali procuratori, e dal segretario della legazione. Di questo atto saranno date copie conformi alle parti, ed avranno queste tutti gli effetti, che la legge accorda ai pubblici istromenti in forma esecutiva a norma del titolo XV parte III del suddetto moto-proprio.

XVIII. Se nasce contestazione fra le parti sopra i risultati della perizia, il preside procurerà di conciliarle. Ottenendosi la conciliazione si procederà come all'articolo precedente. Se le parti non si conciliano il preside colla congregazione governativa emana la decisione, e la copia autentica della decisione equivale al processo verbale, di cui nello stesso articolo precedente. La medesima disposizione ha luogo se una delle parti non siasi prestata per firmare il verbale.

XIX. Le decisioni dei presidi e delle loro congregazioni saranno appellabili innanzi i magistrati superiori istituiti dalle leggi sul

contenzioso amministrativo. Colle stesse leggi saranno regolate le spese, le tasse, e gli emolumenti di segreterìa per gli affari contemplati nella presente notificazione. Il verbale e l'equivalente decisione saranno soggette alla sola quarta parte tanto del diritto di registro proporzionale (non minore del diritto fisso) , quanto di ogni emolumento relativo alla redazione dell'atto.

XX. L'effetto delle affrancazioni, quantunque siano fatte durante l'anno, se non è convenuto altrimenti, avrà sempre principio col 1 di ottobre successivo al contratto.

XXI. Nulla è innovato sulla servitù di abbeverare, o di transito di bestiame. Se il fondo affrancato dalla servitù , di cui all'articolo I. dovesse rimanere soggetto a questa, il perito o periti proporranno il modo di conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge,

XXII. Le quote di terreno, che per le affrancazioni saranno date ai comuni a titolo d'indennità faranno parte di quei terreni, che si trovano destinati per l'industria degli agricoltori e proprietarii di bestiame.

L'uso sarà regolato con quelle discipline , che verranno adottate da ciascun consiglio comunale coll'approvazione dell' autorità superiore.

XXIII. Con questa notificazione restano aboliti gli statuti locali, ed altre leggi in quanto

si oppongono alla medesima non è però derogato alle disposizioni vigenti sulle strade doganali.

Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Dalla nostra residenza del Quirinale li 29 dicembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

(N.° 51.) *Prefissione di termine di un mese agli enfiteuti pontini per spurgare le fosse migliarie.*

29 DICEMBRE 1849.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI

A termini dei regolamenti emanati per la conservazione della bonificazione pontina li 20 giugno 1818, gli enfiteuti debbono in ogni anno, e specialmente nel mese di ottobre, espurgare tutte le fosse secondarie di scolo, sotto il quale nome vengono comprese le così

dette migliarie, e le fosse maggiori delle tenute.

Quindi è che il ministero dei lavori pubblici in conformità delle disposizioni solite a praticarsi in argomento prefigge agli enfiteuti Pontini il perentorio termine di un mese ad avere regolarmente spurgate le fosse migliarie, e le fosse maggiori delle loro tenute, ed un'altro termine di mesi cinque ad avere riparato gli abbeveratori e ridotto il loro livello a quello degli argini adiacenti con fornirli lateralmente di buona staccionata, e selciare il piano inclinato dalla parte del letto de'fiumi, e canali.

E perchè siffatti ordini non abbiano a rimanere privi di esecuzione si commette fin d'ora al signor ingegnere pontino che dopo gli indicati termini faccia una visita locale, e trovando lavori mancanti li faccia eseguire indilatamente di officio a tutto carico, e spese de'contraventori.

La presente notificazione affissa, e pubblicata avrà lo stesso effetto come se fosse stata personalmente consegnata a ciascuno degli enfiteuti pontini.

Roma li 29 dicembre 1849.

Il ministro
C. JACOBINI

(N.° 52.) *Riduzione a tre soli corsi postali la settimana per le corrispondenze da Roma a Napoli.*

29 DICEMBRE 1849.

AVVISO

In seguito di comunicazione avuta dall'amministrazione generale delle poste di Napoli, si previene il pubblico che le corrispondenze di quel regno, tanto per lo Stato pontificio, quanto per altri Stati esteri in transito per Roma, incominciando dal prossimo gennaro 1850, non saranno da colà spedite che in soli tre giorni della settimana, cioè il martedì, giovedì e sabato, ed arriveranno in Roma per essere distribuite il giovedì sabato e lunedì.

In correspettività di tali arrivi, le partenze da Roma per Napoli avranno luogo nei giorni di martedì, giovedì, e sabato di ciascuna settimana all'ora consueta, per cui le lettere si riceveranno all'officio come tutte le altre fino alle ore 3 pomeridiane, le quali corrispondenze arriveranno a Napoli nei giorni di giovedì, sabato e lunedì.

Dalla sopraintendenza generale delle poste.
Roma li 29 dicembre 1849.

Il sopraintendente generale
CAMILLO MASSIMO